COMUNE DI S. AGATA MILITELLO
PROVINCIA DI MESSINA

Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. **20** del Reg.

Oggetto: Modifica nuovo regolamento su "Norme e direttive per il commercio su aree pubbliche" Chioschi, vendita settimanale e spostamento mercatino rionale per vendita quotidiana.

L'anno duemiladieci il giorno **uno** del mese di **marzo**
alle ore **18,00** e segg. in S.Agata Militello e nella solita sala delle adunanze consiliari.

Alla prima convocazione della seduta della sessione **Non urgente** di oggi, il cui avviso di convocazione è stato notificato ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

		Presente	Assente			Presente	Assente
1	Amata Gianluca	X		11	Indriolo Calogero	X	
2	Armeli Moccia Salvatore		X	12	Liotta Corrado		X
3	Barbuzza Domenico	X		13	Maniaci Calogero	X	
4	Barone Andrea Maria	X		14	Pappalardo Giuseppe	X	
5	Befumo Achille		X	15	Puleo Giuseppe Antonino	X	
6	Blandi Antonino	X		16	Reitano Aldo	X	
7	Carrabotta Calogero	X		17	Sanna Carmelo	X	
8	D'Angelo Salvatore	X		18	Sberna Massimiliano		X
9	Germanà Rosario	X		19	Strati Gerlando	X	
10	Giallanza Antonino Salvatore		X	20	Vitale Giuseppe	X	

Totale presenti N. **15** Totale assenti N. **05**

- Presiede il **Dott. Barone Andrea Maria** nella qualità di **Presidente del Consiglio Comunale.**
- Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale del Comune **Dott. Bertolino Antonino.**
- Vengono dal Consiglio scelti a scrutatori i Signori: **Germanà - Puleo - Strati.**
- Partecipa alla seduta:
- il Sindaco Dott. **Mancuso Bruno.**
- l'Assessore delegato Sig. :
- Intervengono alla seduta gli Assessori: **Travaglia.**
- Partecipa alla seduta il Dirigente del V Settore, **Ing. Monteleone.**
- La seduta è pubblica.

Collabora alla redazione del presente verbale la Dott.ssa Grazia Alessandrino Dirigente dello Staff della Presidenza del Consiglio comunale.

Nel presente verbale vengono indicati, tra l'altro, gli interventi ed i punti principali delle discussioni – art. 186 O.R.EE.LL.

IL PRESIDENTE

Invita il Consiglio alla trattazione dell'argomento iscritto al punto IX dell'o.d.g. (proposta n. 6 del 24.02.2010), meglio descritto in oggetto. Evidenzia che la proposta è munita dei pareri favorevoli espressi dal Responsabile del servizio interessato, dal Collegio dei revisori dei conti e dalla I Commissione consiliare. La IV Commissione consiliare ha ritenuto di non esprimere nessun parere e di rimettere al Consiglio comunale ogni valutazione.

Il Consigliere Maniaci motiva il fatto che la IV commissione non ha ritenuto di esprimere parere per la non agevole lettura della proposta rispetto alle modifiche apportate e chiede all'Assessore, a nome della commissione, una approfondita relazione sulle modifiche proposte o diversamente un riesame della proposta.

Il Presidente dà la parola all'Assessore Travaglia per illustrare l'argomento.

L'Assessore Travaglia illustra ampiamente le modifiche apportate agli artt. 2, 3, 4, 5,7 del regolamento e chiarisce che le modifiche riguardano solo la parte generale del regolamento e non anche la parte speciale. Riferisce che le modifiche proposte sono state oggetto di consultazioni con la commissione proposta al commercio,cosi come per legge.

Il Presidente apre la discussione generale sull'argomento.

Il Consigliere Maniaci chiede chiarimenti in merito all'art.7 e precisamente sulla differenziazione fra il chiosco tipologia A e quello di tipologia B.

L'Assessore Travaglia chiarisce.

Il Consigliere Reitano chiede chiarimenti sulle norme che regolano la precarietà della struttura.

L'Assessore Travaglia chiarisce che la precarietà della struttura è determinata dalla amovibilità della struttura stessa. Di fatti i chioschi non possono essere realizzati con strutture a carattere permanente.

Il Consigliere Germanà ad integrazione della proposta legge emendamento che aggiunge all'art. 3, il comma 6, sottoscritto anche dal Consigliere Befumo.

Il Sindaco chiede di sapere come mai fra i chioschi assegnati non figurano i due di vendita fiori, ubicati di fronte al cimitero.

L'Assessore Travaglia risponde che trattasi di chioschi autorizzati ma che per dimenticanza non sono stati riportati.

Il Consigliere Sanna suggerisce di integrare l'art.3, per l'inserimento dei suddetti chioschi, con un comma 7.

Pertanto, **il Consigliere Germanà** presenta l'emendamento aggiungendo, all'art.3, i commi 6 e 7, ne dà lettura e lo consegna per essere allegato al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1).

Il Consigliere Sanna si complimenta con l'Assessore per il lavoro svolto che pone fine all'abusivismo vissuto in questi ultimi mesi. Chiede notizie sulle modalità dei controlli e sulle eventuali sanzioni per coloro che non rispettano il regolamento.

L'Assessore Travaglia risponde che il primo passo è la sanzione pecuniaria e se il reato viene ripetuto può comminarsi anche il ritiro dell'autorizzazione. Afferma che l'orientamento dato a chi è proposto al controllo è quello della tolleranza zero.

Si allontanano i Consiglieri Vitale e Maniaci. Il numero dei presenti si riduce a13.

Il Responsabile del servizio, Ing. Monteleone esprime parere favorevole sull'emendamento.

Il Presidente apre la discussione generale sull'emendamento (Allegato 1).

Il Consigliere Puleo dichiara di essere contrario all'emendamento perché, a suo avviso, la zona è già servita bene, c'è un bar a 100 metri e un chiosco a 150 metri.

Nessun altro Consigliere chiede d'intervenire

IL PRESIDENTE

Dichiara chiusa la discussione generale sull'emendamento ed invita alle dichiarazioni di voto.

Nessun Consigliere rilascia dichiarazione di voto

Comune di S.Agata Militello

98076 - Provincia di Messina

Prot. ufficio di Rag. n. 9 del 25-02-10

ALLEGATO "A"

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Alla delibera n° 20

N. 1 V SETTORE

Prot. n° 6

Pervenuto all'Ufficio di Segreteria il 26-2-10

Ufficio proponente: ...

Iniziativa: ☐ del Sindaco o Assessore Sig ...

☐ Dell'ufficio ...

☐ ...

CONSIGLIO: o.d.g. n° ...
GIUNTA: o.d.g. n° ...

Relazione Sig. ...

OGGETTO

Modifica Nuovo Regolamento su "Norme e Direttive Per Il Commercio Su Aree Pubbliche". - Chioschi , vendita settimanale e spostamento mercatino rionale per vendita quotidiana.

lì ______

ISTRUTTORIA

- Termine di scadenza: ______
- Ragioni giuridiche che determinano la decisione:[1] ______
- Annotazioni relative al finanziamento di spesa:[2] ______
- Richiami precedenti atti:[3] ______
- Pareri:[4] ______
- Valutazioni: ______

... Lì ...

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA

______

DELIBERAZIONE ADOTTATA IL 01-03-2010 N° 20

OGGETTO: ______

DECISIONE:

☒ Approva la proposta nel testo integrale che segue;

☐ Non approva la proposta per ______

☐ Rinvia la proposta per ______

VOTAZIONE ______

☐ Soggetta a controllo preventivo di legittimità

☐ Non soggetta a controllo preventivo di legittimità ______

1) Leggi o decreti, regolamenti, circolari, programmi, piani ______ bilancio pluriennale, altre fonti.
2) Impegno spesa, finanziamenti regionali, mutui, a carico del Comune.
3) Incarichi, piani finanziari, atto precedentemente richiamato, programma L.R. 1/79, etc.
4) Nulla osta, pareri, visti.

RELAZIONE

Premesso che con delibera n. 10 del 18/02/2008 è stato approvato dal Consiglio Comunale il Regolamento Comunale per il Commercio sulle Aree Pubbliche "Norme e Direttive per il Commercio su Aree Pubbliche" al fine di regolamentare tutte le attività commerciali ricadenti sulle aree pubbliche ;

Che a seguito delle reiterate richieste da parte dei titolari di chioschi, relativamente alla concessione delle aree antistanti le proprie attività commerciali, la mancata adesione dei richiedenti l'area pubblica per l'esercizio quotidiano all'attività del Mercatino Rionale, nonché la scarsa partecipazione di commercianti (vedi deposito di autorizzazioni) per l'esercizio del mercato settimanale, si rende necessario provvedere ad una modifica del vigente regolamento comunale per il commercio sulle aree pubbliche;

Che il Comune di Sant'Agata Militello per la sua elevata vocazione turistica, per le sue tradizioni culturali, per la sua posizione geografica si pone come punto di unione tra i numerosi paesi limitrofi è in continua crescita, motivo per cui si ritiene necessario procedere alle seguenti modifiche;

Visti i pareri favorevoli espressi dalla Commissione Consultiva Comunale per il commercio sulle aree pubbliche , nelle sedute del 13/10/2009 verbale n. 3 e verbale n. 1 del 19/1/2010 ;

Per quanto su esposto , si ritiene di provvedere ad apportare le necessarie modifiche al suddetto Regolamento Comunale per il Commercio sulle aree pubbliche approvato dal C.C. con delibera n. 10 del 18/02/2008;

Che le modifiche al suddetto Regolamento vengono apportate in conformità ai criteri della legge 18/95 e s.m.i.

Ritenuto, pertanto, di approvare le modifiche al suddetto Regolamento.

SI PROPONE

1 Approvare, come con la presente approva, le modifiche apportate al vigente Regolamento Comunale per il Commercio sulle Aree Pubbliche approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 10 del 18/02/2008, così come indicato nella relazione di cui alla presente proposta, Modifica Nuovo Regolamento su " Norme e Direttive Per il Commercio Su Aree Pubbliche" chioschi , vendita settimanale, spostamento del mercatino rionale per vendita quotidiana e la vendita in forma itinerante." ;

2 Dare atto che le modifiche del presente regolamento riguardano soltanto, l'attività dei chioschi, la vendita Settimanale, lo spostamento del sito del mercatino rionale, e la vendita in forma itinerante, mentre resta invariato tutto quanto non è oggetto della presente modifica e che la durata della stessa di cui al suddetto regolamento per il commercio sulle aree pubbliche è indeterminata;

3 Dare atto che la presente proposta non è soggetta al parere di regolarità contabile;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Visto: IL DIRIGENTE DEL V SETTORE

Visto: IL SINDACO o ASSESSORE

Ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 44 del 3.12.1991 e dell'art. 55 comma 5 della Legge n. 142/90, quale risulta recepito dall'art. 1 L.R. n. 48/91, attesta la copertura finanziaria relativa all'impegno di spesa di cui alla presente proposta di deliberazione imputata al capitolo _____ del bilancio di Previsione, in conto competenza/residui come dal seguente prospetto.

- somma prevista £. _____
- somma impegnata £. _____
- somma disponibile £. _____
- somma impegnata col presente provvedimento £. _____
- somma disponibile £. _____

Data _____ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

_____

Ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, quale risulta recepito dall'art. 1 della Legge 11 dicembre 1991, n. 48, sulla presente proposta di deliberazione, meglio entro descritta, i sottoscritti esprimono il seguente richiesto parere:

A) IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA ESPRIME PARERE: Favorevole

Data 19-02-2010 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

B) IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE ESPRIME PARERE: _____

Data _____ IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

C) SOTTO IL PROFILO DI LEGITTIMITA' ESPRIME PARERE _____

Data _____ IL SEGRETARIO COMUNALE GENERALE

_____

Prot. n. _____ Li _____

Trasmessa per l'esecuzione alla _____ Ripartizione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA

_____

Il presente verbale, salvo ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 Marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
f.to Andrea Maria Barone

Il Vice Segretario Comunale
f.to Antonino Bertolino

IL Consigliere Anziano
f.to Carmelo Sanna

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n. 44:
- è stata/sarà affissa all'albo pretorio comunale il giorno **14. 03. 2010** per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1);

E' copia conforme all'originale.

Dalla Residenza Comunale lì,_____ Timbro Il Segretario Comunale

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione, in applicazione della Legge regionale 3 Dicembre 1991, n. 44, pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal_____ al_____ come previsto dall'art. Il, a seguito degli adempimenti sopra attestati:

□ E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO_____;

□ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 44/91);

□ E' STATA RESA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA IL GIORNO _____.

*Dalla Residenza comunale, lì*_____

Il Segretario Comunale

f.to_____

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale, lì _____

Timbro Il Segretario Comunale

Comune di Sant'Agata Militello

NORME E DIRETTIVE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

ARTICOLO I
Riferimenti legislativi. Durata

Le presenti norme e direttive per il commercio su aree pubbliche nel Comune di S. Agata di Militello hanno il loro fondamento legislativo nelle leggi regionali n. 18/95 e n. 2/96. La loro durata è indeterminata

ARTICOLO 2
Vie e piazze pubbliche vietate all'esercizio dell'attività di commercio in forma itinerante

L'esercizio dell'attività di commercio in forma itinerante è vietato all'interno del Centro Urbano compreso tra la Direttrice Est in corrispondenza del Vallone Posta — Derna e Direttrice Ovest in corrispondenza di Via Catania (nel tratto adiacente al muro di cinta del cimitero), la Direttrice Nord in corrispondenza dell'asse che costeggia il litorale e la Direttrice Sud in corrispondenza della strada circonvallazione sulla quale è escluso lo svolgimento delle attività oggetto del regolamento.
E' altresì vietato svolgere la predetta attività nell'area di sosta antistante il cimitero.

ARTICOLO 3
Area pubblica per l'esercizio quotidiano dell'attività. Mercatino rionale e chioschi

Per esercizio quotidiano dell'attività di commercio su area pubblica si intende quello svolto per almeno cinque giorni la settimana (nelle sole ore anti-meridiane, post meridiane, ante e post meridiane).

Mercatino rionale
Nel territorio comunale il predetto esercizio dell'attività di vendita quotidiana viene ubicato presso le seguenti aree pubbliche :

- Località Capita . Il numero di posteggi all'interno della predetta area è così previsto: N.ro 2 (due) posteggi per generi del settore alimentare (n.1 per la vendita di pesce e prodotti ittici e n.1 per la vendita di formaggi e salumi) ;

- Via del Parco. Il numero di posteggi all'interno della predetta area è così previsto: N.ro 2 (due) posteggi per generi del settore alimentare – ortofrutta ;

- Via Ariosto. Il numero di posteggi all'interno della predetta area è così previsto: N.ro 2 (due) posteggi di cui n. 1 per generi del settore alimentare (salumi e formaggi) e n. 1 per il settore non alimentare (piante per piantumazione);

L'orario di vendita viene regolamentato così come previsto dall'art.4 " disciplina dell'attività di vendita quotidiana" II Parte.

L'Amministrazione Comunale provvederà alla delimitazione dei posteggi che potranno essere utilizzati per l'esercizio dell'attività che, comunque, non potranno essere superiori a ml 8. (otto) di lunghezza e 3 (tre) di profondità.

Sulla base del disposto di cui al presente Articolo tutte le autorizzazioni per l'esercizio quotidiano delle attività precedentemente rilasciate ed utilizzate in altre parti del territorio comunale saranno trasferite nell'aree sopra descritte.

E' fatto espresso divieto di cumulare l'attività a posto fisso con quella di ambulante.
I posteggi di cui sopra saranno assegnati mediante sorteggio che verrà effettuato in presenza degli interessati cui sarà stata data relativa notifica in ordine alla sede, giorno ed all'ora in cui il predetto sorteggio verrà effettuato.

Le attività per la vendita di pesce e formaggi e salumi sarà consentita due volte la settimana (non in concomitanza con il mercato settimanale) e con esclusione della domenica e dei giorni festivi . Le medesime attività dovranno essere dotate di mezzo attrezzato munito di D.I.A. sanitaria giusto Reg.CE 852/2004(igienico-sanitaria.)

Chioschi

Nel territorio comunale il predetto esercizio dell'attività viene localizzato in cinque postazioni ubicate secondo la planimetria allegata .

Dette aree sono così articolate:

1. Area antistante Parco degli Ulivi

   E' previsto l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in 1 (uno) posteggio

2. Area antistante Campo sportivo " B. Fresina"

   E' previsto l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in 1 (uno) posteggio

3. Area in località Muti – antistante Istituto " Fermi-Sciascia"

   E' previsto l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in 1 (uno) posteggio

4. Area in prossimità Agenzia delle Entrate

   E' previsto l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in 1 (uno) posteggio

5. Sul Viale Regione Siciliana nel tratto tra Via Milazzo e la Rotonda del Viale.

   E' prevista l'utilizzazione di 1 (uno) posteggio per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Nelle predette attività è possibile svolgere la somministrazione di alimenti e bevande, secondo quanto previsto al successivo art.7 per tipologia di chiosco.

ARTICOLO 4
Area pubblica per l'esercizio settimanale dell'attività

Nelle more dell'attivazione dell'area per il commercio settimanale che, in conformità alla legge n. 28/99, sarà individuata nell'apposita Variante agli strumenti urbanistici comunali, rimane confermato l'utilizzo dell'attuale area nella giornata di martedì.
Tale area comprende il tratto di Viale Regione Siciliana tra il prolungamento di Via Campidoglio e il prolungamento di Via Zito, incluso il prolungamento di Via Roma compreso fra la Via Cosenz e il Viale della Regione Siciliana.
L'esercizio dell'attività di mercato non può essere svolto:

a) se nella settimana di riferimento (dal lunedì al sabato) ricade lo svolgimento di una fiera comunale tradizionale;
b) se nella giornata del martedì ricade una festività inserita nel calendario nazionale o la festività del Patrono della Città (fatto salvo, per l'uno e/o l'altro caso, specifica deroga per la relativa apertura eventualmente accordata agli esercizi del commercio al dettaglio su aree private in sede fissa.

Il numero massimo di autorizzazioni, e posteggi corrispondenti, è stabilito in 142 (centoquarantadue). Se tale numero, in concomitanza della cessazione dell'attività a qualsiasi titolo avvenuta , subirà la riduzione fino ad un numero di 100, le licenze depositate non potranno essere riassegnate.Solo in caso di riduzione dei posteggi sotto il numero di 100 unità sarà possibile procedere all'integrazione nell'ambito della stessa categoria relativa all'attività cessata e comunque nel rispetto delle normative e delle leggi vigenti. Fatto salvo, per i produttori agricoli, quanto previsto all'art. 5, comma 2, del regolamento di esecuzione.
Potranno , altresì, essere rilasciate autorizzazioni in aggiunta a quelle previste dal regolamento, ad operatori che metteranno in vendita beni e/o prodotti attualmente non presenti all'interno della struttura mercatale.

ARTICOLO 5
Aree pubbliche per l'esercizio stagionale dell'attività di commercio

All'interno del territorio comunale è previsto l'uso stagionale di aree pubbliche per l'attività di commercio, distribuito su cinque postazioni (vedi planimetria allegata). Il relativo periodo massimo è ricompresso tra il primo giugno ed il 30 settembre, fatta salva la possibilità per l'imprenditore interessato, di ridurre il predetto periodo di attività, che non potrà tuttavia essere inferiore a giorni 60 (sessanta)

Dette aree sono così articolate:

1. Sul Viale Regione Siciliana nel tratto tra Via Milazzo e la Rotonda del Viale.

   E' prevista l'utilizzazione di 1 (uno) posteggio per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

2. All'interno della Villa Falcone-Borsellino

E' previsto l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in 2 (due) posteggi.
Trattandosi di un'area demaniale, il Comune esprime parere nei confronti del Demanio Marittimo per un'occupazione di suolo tale che la superficie relativa a ciascuna delle due autorizzazioni previste non comporti l'utilizzo di una superficie superiore a quella autorizzata dal Comune per la realizzazione della struttura edilizia.
E' consentita agli attuali titolari di chioschi per la somministrazione di alimenti e bevande in conformità a quanto già previsto nel verbale n. 3 del 13/10/2009 e verbale n. 1/2010 di poter variare l'attività di vendita stagionale a vendita quotidiana, fermo restando il possesso di tutti i requisiti che tale trasformazione richiede e in osservanza di quanto previsto dalle vigenti normative in materia
L'attività potrà essere svolta secondo quanto previsto all'art. 7 del presente regolamento Norme e Direttive per il commercio su aree pubbliche parte generale.

3. Nell'area adiacente lato Est della Villa Falcone Borsellino

E' prevista l'utilizzazione di 2 (due) posteggi, per la vendita delle seguenti specializzazioni merceologiche così, articolate per ciascun posteggio:

= in 1 (uno) posteggio la vendita di "articoli per il mare";
= in 1 (uno) posteggio la vendita di "semi tostati, torrone, prodotti dolciari e simili";

Trattandosi di un'area demaniale, il Comune esprime parere nei confronti del Demanio Marittimo per un'occupazione di suolo tale che la superficie relativa a ciascuna delle due autorizzazioni previste non comporti l'utilizzo di una superficie superiore a quella autorizzata dal Comune per la realizzazione della struttura edilizia. L'attività potrà essere svolta secondo quanto previsto all'art. 7.

I titolari di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche a carattere stagionale in chioschi possono chiedere il cambio da attività stagionale in attività quotidiana, fermo restando tutti gli adeguamenti alle norme di legge, ai regolamenti locali ed alle norme igienico-sanitarie.

ARTICOLO 6
Aree pubbliche per l'esercizio temporaneo dell'attività

1. In occasione di sagre, eventi, festività religiose locali, riunioni, e dell'Estate Santagatese nelle quali è prevista l'affluenza di uno straordinario numero di persone, il Comune potrà rilasciare, per ciascuna di dette ricorrenze, un numero massimo di 15 (quindici) autorizzazioni per l'occupazione temporanea di suolo pubblico per l'esercizio dell'attività di commercio. Ciascuna di dette autorizzazioni avrà validità corrispondente a quella della relativa manifestazione o ricorrenza, e comunque una durata che non superi i 59 (cinquantanove) giorni.
Per l'esercizio della predetta attività potranno essere offerte in vendita i generi di cui alle seguenti tabelle merceologiche:
   a) semi tostati, prodotti dolciari e simili;

b) bigiotteria;
c) giocattoli;
d) prodotti dell'artigianato africano;
e) alimenti e bevande per asporto (somministrazione).

2. Per l'esercizio dell'attività in occasione delle due tradizionali fiere comunali, l'area da utilizzare è la seguente: Viale Regione Siciliana (nel tratto compreso tra la Rotonda Villa Falcone-Borsellino e la Rotonda di Via Zito), Via Cosenz (nel tratto compreso tra la Via Campidoglio e la Via Ragusa), Via Campidoglio (nel tratto compreso tra la Via Cosenz ed il Viale della Regione Siciliana), Via Roma (nel tratto compreso tra la Via Cosenz ed il Viale della Regione Siciliana). Il numero dei posteggi assegnabili è stabilito in 320 (trecentoventi) di ml 12 (dodici) frazionabili.

3. Nelle giornate dal 30 ottobre al 2 novembre, in occasione della ricorrenza dei defunti, in Via Cosenz, su aree previamente delimitate dal Comune nel rispetto anche delle norme sulla viabilità e del Codice della Strada, sarà possibile utilizzare, per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, numero 8 (otto) posteggi da parte di altrettanti operatori.
La vendita è riservata alla seguente specializzazione merceologica: "piante, fiori ed articoli cimiteriali".
Per l'assegnazione delle autorizzazioni corrispondenti ai posteggi così come stabiliti, nel casi in cui le istanze, regolari e presentate nei modi e nei tempi stabiliti dal regolamento comunale, dovessero essere in numero superiore a quello dei predetti posteggi, sarà utilizzato il seguente criterio di priorità:
Presentazione dell'istanza mediante raccomandata postale, dove farà fede la data del timbro postale. In caso di pari data sarà utilizzato il criterio dell'anzianità nel periodo temporale di cui al presente articolo. Le relative istanze dovranno essere prodotte, pena l'esclusione, entro il 10 ottobre dell'anno corrente.

ARTICOLO 7
Tipologia dei chioschi

Le attività di commercio per l'esercizio stagionale e quotidiano potrà essere svolta in strutture precarie definite " chioschi" ed aventi le seguenti tipologie:

Tipologia A) La superficie coperta complessiva è di 25 (venticinque) metri quadrati, comprensivi della superficie destinata ai servizi igienico-sanitari e locali accessori. E' consentita la possibilità di poter attrezzare, ricorrendo le condizioni di legge, un'area esterna , asservita all'attività del chiosco, per la somministrazione di alimenti e bevande, avente una superficie massima pari al 100 % della superficie coperta e ,comunque, non superiore a 25 mq. (venticinque) Anche le strutture già esistenti potranno adeguarsi alla superiore normativa ed in ogni caso nel rispetto di apposita regolamentazione in materia di decoro urbano fornito dalla stessa Amministrazione Comunale.
In questa tipologia è consentita l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Tipologia B) La superficie coperta complessiva è di 20 (venti) metri quadrati, e non è prevista la dotazione di servizi igienico-sanitari e locali accessori. Non è consentita la possibilità di poter attrezzare aree esterne. In questa tipologia è consentita la sola attività di somministrazione per asporto.

Comune di Sant'Agata Militello

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLE NORME E DIRETTIVE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

ARTICOLO I
Caratteristiche e durata.

1. Il presente Regolamento di esecuzione delle Norme e Direttive per il commercio su aree pubbliche ha le seguenti caratteristiche

   a) abroga integralmente quello precedente. Ove prima della sua entrata in vigore fossero in corso di definizione dei provvedimenti sarà applicata la norma corrispondente più favorevole al richiedente tra quelle del due regolamenti;

   b) disciplina le procedure, gli atti ed i comportamenti che dovranno essere adottati dagli imprenditori interessati e dal Comune, al fine dell'osservanza delle norme regionali e quelle comunali, ivi inclusi il corretto esercizio dell'attività, la sua gestione, il controllo da effettuare da parte delle autorità di polizia e gli eventuali provvedimenti sanzionatori.

2. La durata del Regolamento è indeterminata.

ARTICOLO 2
Definizioni e disposizioni generali per l'esercizio dell'attività

1. Le strutture fissate al suolo, utilizzate per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, devono essere tali da poter essere rimosse senza essere abbattute.

2. Presso le aree in cui si svolge l'esercizio quotidiano dell'attività, in corrispondenza delle differenti specializzazioni merceologiche previste, devono essere utilizzate delle specifiche strutture nel rispetto del redigendo Regolamento comunale sull'arredo e il decoro urbano. Si precisa infine che per la vendita dei prodotti del settore alimentare, lattiero-caseari, salumi, prodotti ittici freschi, e vendita di fiori dovranno essere utilizzati appositi automezzi attrezzati e conformi alle relative, specifiche disposizioni di legge.

Per le strutture già utilizzate all'entrata in vigore del presente Regolamento che, sulla base quanto stabilito al precedente punto 2., non saranno ritenute conformi dall'Ufficio Tecnico, si dovrà procedere da parte dell'interessato al relativo adeguamento o, se questo non fosse tecnicamente possibile, allo smantellamento di quelle esistenti ed alla relativa predisposizione così come distintamente indicata secondo quanto appunto stabilito nel predetto Regolamento. Infine, nel termine perentorio di mesi 3 (tre) dall'entrata in vigore dello stesso, ove del caso, l'Ufficio Tecnico dovrà predisporre la relativa nota informativa da inviare agli interessati, In tale nota dovranno essere specificati gli adempimenti che gli operatori dovranno assumere per l'adeguamento o per lo smantellamento delle strutture già utilizzate. Nella comunicazione sarà specificato che il termine massimo, improrogabile, entro il quale provvedere all'adeguamento od alla realizzazione della nuova struttura è di mesi dodici dal ricevimento della notifica comunale. Superato tale termine il Comune provvederà alla revoca della concessione su suolo pubblico dell'autorizzazione amministrativa

corrispondente. Il redigendo Regolamento Comunale sul decoro e l'arredo urbano dovrà assumere le disposizioni che, per le corrispondenti strutture, sono stabilite alle superiori lettere di cui al precedente punto 2.

3. Per l'esercizio dell'attività stagionale di commercio su aree pubbliche il vincolo dell'utilizzo della struttura "chiosco", secondo il particolare "protocollo costruttivo" predisposto dall'Ufficio Tecnico per l'esercizio quotidiano dell'attività, è previsto solamente per la somministrazione di alimenti e bevande.

4. Per l'esercizio settimanale o temporaneo dell'attività non è fatto obbligo dell'utilizzo di strutture con le modalità del chiosco o del gazebo (sono naturalmente fatti salvi,anche in questi casi, il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e di quant'altro al riguardo stabilito dalle norme vigenti);

5. Il posteggio è l'area pubblica data in concessione per un periodo di tempo che, nell'esercizio settimanale, quotidiano o stagionale dell'attività è decennale (rinnovabile, a discrezione, dall'Amministrazione), mentre, in tutti gli altri casi, corrisponde al periodo durante il quale si svolge la manifestazione o la ricorrenza che costituiscono la motivazione-base per la quale è stato richiesto e successivamente ottenuto il rilascio dell'autorizzazione temporanea.

6. La concessione del posteggio può essere ceduta solo unitamente all'azienda commerciale. Il sub-ingresso nell'esercizio dell'attività di commercio in aree pubbliche è disciplinato dalle L. R. 18/95, 2/96 e s. m. i..

7. Il Comune, senza oneri per lo stesso, può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse. Qualora sia adottato il predetto provvedimento, il concessionario ha diritto ad ottenere un altro posteggio simile per il quale può fornire delle indicazioni in ordine alla preferenza di determinate aree. La decisione sull'assegnazione della nuova area è comunque di esclusiva competenza dell'Amministrazione Comunale e non è impugnabile.

8. Nessun concessionario può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente nello stesso mercato o area.

9. L'attività di commercio su aree pubbliche è vincolata agli specifici beni (nel caso di autorizzazioni per l'esercizio quotidiano, stagionale o temporaneo) o, al settore merceologico (nel caso dell'attività di mercato settimanale, ma, con il presente piano, anche per tale frequenza dovranno essere indicati gli specifici beni che dovranno essere offerti in vendita), indicate sulle distinte autorizzazioni amministrative.

ARTICOLO 3
Disciplina dell'attività in forma itinerante

1. Gli operatori commerciali, non residenti nel Comune di S.Agata di Militello, in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge regionale n.18/95, per poter esercitare l'attività di commercio in forma itinerante, al di fuori comunque delle vie e piazze pubbliche interdette per l'esercizio di detta attività, così come risultanti dall'apposito Articolo 2 delle Norme e Direttive, dovranno preventivamente munirsi del Nulla —Osta del Comune di S.Agata di Militello, avente validità annuale (1 gennaio — 31 dicembre). Sul retro di tale Nulla-Osta sarà riportato il contenuto del predetto Artìcolo 2 e quello di cui al presente Articolo.

2. Tutti gli operatori, residenti e non, oltre a non poter esercitare l'attività in forma itinerante nelle predette vie e piazze pubbliche di cui al precedente Articolo, all'interno delle medesime non potranno altresì utilizzare alcun sito dove sostare per l'esercizio dell'attività di commercio; infine, dovranno osservare le seguenti altre disposizioni:

a) la permanenza nello stesso sito, il cui utilizzo deve comunque essere conforme alle norme del Codice della Strada,del Regolamento di Polizia Urbana e delle norme igienico - sanitarie (ivi incluso il rispetto di una distanza minima di metri lineari cinquanta da cassonetti per la spazzatura), non potrà superare le 2 (ore). Un operatore, nel corso della stessa giornata, non può occupare un medesimo sito più di 1 (una) volta. Un altro,eventuale sito, da utilizzare da parte del predetto operatore nella giornata di riferimento, non potrà distare meno di ml. 300 (trecento) da quello già occupato. Al fine del controllo in ordine al rispetto della presente norma, ciascun operatore, fornito di un apposito libretto,vidimato e consegnato dal Comune, dovrà annotare con assoluta precisione e secondo i dettagli specificati nel libretto medesimo, il sito occupato,con l'indicazione della relativa giornata ora (e minuti) dell'arrivo (che è considerato dal Comune come quello di inizio dell'attività)

b) i generi di ortofrutta devono essere collocati ad un'altezza da terra non inferiore a metri 0.50;

c) ove del caso, nell'ambito del posteggio è consentito solo l'utilizzo del veicolo pertinente alla vendita. E' espressamente fatto divieto dell'uso di banchi di appoggio od altro per la esposizione e/o la vendita delle merci.

ARTICOLO 4

Disciplina dell'attività di vendita quotidiana

A seguito dell'entrata in vigore delle norme e direttive per il commercio su aree pubbliche e del presente regolamento, alle prime collegato, potranno essere presentate le istanze per ottenere l'autorizzazione per l'esercizio quotidiano dell'attività di commercio nell' area indicata di cui all'art. 3 e nei limiti del numero dei posteggi (Disponibili dopo l'assegnazione agli aventi diritto – autorizzazioni già rilasciate - per le previste categorie del settore alimentare)

Nell'istanza, da predisporre ai sensi e per gli effetti della legge sull'autocertificazione, dovranno essere indicati tutti gli elementi identificativi, compresi quelli della data di iscrizione al registro per l'esercizio dell'attività e l'eventuale carico familiare, non che il possesso dei requisiti richiesti dalla legge, la struttura da utilizzare, la frequenza con cui si intende svolgere l'attività con la specificazione dei beni che si intende offrire in vendita,; infine, nel caso in cui fosse richiesta la realizzazione di un chiosco, gli estremi della richiesta all'Ufficio Tecnico per il rilascio della relativa autorizzazione edilizia.

Le domande devono essere presentate al protocollo del Comune con la modalità della raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Ai fini dell'esame dell'istanza farà fede il timbro postale di partenza.

Nei casi in cui il rilascio dell'autorizzazione amministrativa è anche vincolato a quello dell'autorizzazione edilizia per il chiosco, l'Ufficio Comunale dello Sportello Unico unificherà i due procedimenti secondo le norme utilizzate al riguardo

Il Comune, per il rilascio della/e autorizzazione/i disponibile/i provvederà ad esaminare le istanze secondo la data del suddetto timbro postale. In caso di domande concorrenti, ovvero che il numero di domande da esaminare sia maggiore di quello delle autorizzazioni disponibili, si utilizzerà il seguente criterio di priorità:

a) per prime saranno esitate le istanze dì coloro che dimostrano di aver esercitato l'attività da più tempo;
b) per seconde saranno esaminate le istanze di chi dimostra un maggior carico familiare;
c) in caso di ulteriore concorrenza si provvederà al sorteggio che verrà fatto in presenza degli interessati cui sarà stata data relativa notifica in ordine alla sede, giorno ed all'ora in cui il predetto sorteggio verrà effettuato.

Le istanze non esitate positivamente confluiscono in una graduatoria permanente, formata secondo l'ordine di data in cui sono state esaminate e rigettate, alla quale si attingerà in caso di sopravvenuta disponibilità di autorizzazioni dovuta a revoca, recesso o quant'altro. Ogni istanza sarà mantenuta all'interno della graduatoria per un periodo di mesi 6 (sei), improrogabile, al termine del quale, se non accolta, sarà definitivamente rigettata.

L'esercizio dell'attività è così disciplinato:

1) Il titolare del posteggio per l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica, deve costantemente tenere bene in vista il relativo documento rilasciato dal Comune di S. Agata di Militello contenente, fra l'altro, la sua fotografia formato tessera, i suoi dati identificativi, gli estremi dell'autorizzazione amministrativa, l'indicazione dell'area e la frequenza da utilizzare, l'eventuale numero del posteggio (ove i posteggi delimitati dal Comune dovessero essere segnalati con un numero progressivo o meno).
   E' consentito l'utilizzo dell'istituto legale della rappresentanza.
2) per l'attività di vendita o per la somministrazione di alimenti e bevande rispettivamente alle ore anti-meridiane e post-meridiane, dovranno essere osservati i seguenti orari di attività:
   ore 7.00 - ore 13.00;
   ore 16.00 — ore 20.00. Nel periodo di vigenza dell'ora legale: ore 17.00-ore 20.00.
3) E vietato l'uso di qualsivoglia strumento di diffusione e/o di amplificazione per invitare o meno all'acquisto;
4) Nel corso della giornata, sia alla fine della vendita effettuata nelle ore antimeridiane, che di quella effettuata nelle ore post-meridiane, ciascun posteggio e le sue immediate vicinanze devono essere ripuliti e lasciati sgombri da rifiuti o quant'altro, direttamente od indirettamente derivanti dall'esercizio dell'attività.

ARTICOLO 5

Disciplina dell'attività di vendita settimanale

1 Il rilascio di nuove autorizzazioni è limitato ai seguenti casi: (vedi decorrenza)

a) a quanto al riguardo stabilito all'Articolo 4 delle Norme e Direttive;

b) a seguito di revoca o cessazione di autorizzazioni. A tal fine, a seguito delle relative istanze, che potranno essere presentate solo a seguito dell'entrata in vigore del presente Regolamento, pena la loro nullità, saranno formate due distinte graduatorie permanenti (una per i produttori agricoli ed una per gli altri richiedenti) sulla base della data del timbro postale di spedizione delle istanze medesime. A ciascuna di tali graduatorie si attingerà nei distinti casi di prevista disponibilità di autorizzazioni rilasciabili.

2. La concessione del posteggio è decennale, rinnovabile a discrezione dell'Amministrazione Comunale.
La predetta durata è assegnata anche alle concessioni rilasciate ai produttori agricoli, ma, all'interno, di ciascuno anno solare, può essere assegnata validità limitata al o ai periodi in cui l'attività di vendita viene effettivamente esercitata. Pertanto, il Comune, in relazione alla durata di utilizzo, potrà comporre le differenti presenze rilasciando un numero di autorizzazioni ai predetti produttori agricoli superiore a quello indicato al citato Articolo 4 delle Norme e Direttive.

3. Per l'esercizio dell'attività tutti gli operatori devono osservare le seguenti disposizioni:

a) Esporre bene in vista il documento rilasciato dal Comune di S.Agata di Militello contenente la fotografia formato tessera del titolare, i suoi dati identificativi, gli estremi dell'autorizzazione amministrativa per l'esercizio settimanale dell'attività, il settore rnerceologico (ove del caso, la o le particolari specializzazioni merceologiche), il numero del posteggio assegnato;

b) L'installazione dei mezzi e delle attrezzature utilizzate per la vendita non può essere iniziata prima delle ore 7.00. L'attività di vendita non può avere inizio prima delle ore 8.00. La fine delle operazioni di vendita è stabilita per le ore 13.00. E' vietato l'uso di qualsivoglia strumento di diffusione e/o di amplificazione;

Le operazioni di pulizia del posteggio non possono iniziare prima delle ore 13.00 (tranne il caso di intemperie o di comprovate necessità). Entro il termine massimo delle ore 14.00, sia il posteggio, quanto l'area adiacente allo stesso, dovranno risultare sgombri di rifiuti o quant'altro direttamente o meno legati all'attività di vendita del posteggio medesimo e completamente ripuliti. Ciascun operatore, alla fine di ciascuna giornata di vendita dovrà raccogliere i predetti rifiuti in dei sacchetti di plastica (uno o più a seconda delle necessità). E lasciarli ben chiusi all'interno del posteggio ove ha esercitato l'attività.La ditta incaricata del servizio della raccolta dei rifiuti urbani ritirerà i detti sacchetti.

ARTICOLO 6
Disciplina dell'attività di vendita stagionale

1. Le eventuali istanze per l'esercizio stagionale dell'attività presso aree pubbliche comunali, potranno essere presentate senza alcuna possibilità di deroga almeno 30 (trenta) giorni prima del previsto inizio dell'attività. Le istanze devono essere presentate con la modalità della raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Per la verifica del rispetto del periodo compreso fra le predette date farà fede quella del timbro postale di spedizione.

Ove per l'attività si debba utilizzare la struttura chiosco " deve essere contestualmente presentata l'istanza per ottenere la relativa autorizzazione edilizia.

Se infine l'attività si intenda svolgere all'interno di aree demaniali, per il rilascio dei provvedimenti autorizzatori di competenza del Comune, occorrerà aver preventivamente ottenuto la relativa concessione da parte del competente Demanio Marittimo.

Nelle istanze intese ad ottenere l'autorizzazione stagionale, da presentare ai sensi e per gli effetti della vigente disciplina sulla autocertificazione, dovranno essere indicati tutti gli elementi identificativi, il possesso dei requisiti richiesti dalla legge, nonché la particolare attività stagionale che si intende svolgere riguardante la vendita degli specifici beni o la somministrazione di alimenti e bevande. Anche in questo caso si potrà ricorrere a quanto al riguardo stabilito dall'art. 7 delle norme

e direttive. Nei casi in cui il rilascio dell'autorizzazione amministrativa è anche vincolato a quello dell'autorizzazione edilizia per il chiosco, l'Ufficio Comunale dello Sportello Unico unificherà i due procedimenti secondo le norme utilizzate al riguardo.

Gli eventuali 4 criteri di priorità da utilizzare per il rilascio delle autorizzazioni disponibili (fatto naturalmente salvo che per stabilire la concorrenza delle istanze non occorre previamente verificare la data del timbro postale di spedizione antecedente rispetto alle altre, in quanto le istanze se presentate entro il periodo prefissato, sono tutte concorrenti tra di loro se il corrispondente numero è maggiore delle autorizzazioni disponibili), sono gli stessi stabiliti per il rilascio delle autorizzazioni per l'attività quotidiana.

Le istanze presentate hanno validità per la sola stagione di riferimento, pertanto, per quelle accolte, vale la norma della durata decennale (rinnovabile a discrezione dell'Amministrazione Comunale) della relativa autorizzazione amministrativa; per quelle non accolte, non sarà formata alcuna graduatoria a valere per le stagioni successive.

ARTICOLO 7
Disciplina dell'attività di vendita temporanea

1. Per l'esercizio dell'attività temporanea di commercio su aree pubbliche, gli interessati devono presentare regolare istanza per ottenere la relativa autorizzazione almeno 15 (quindici) giorni prima l'inizio della prevista manifestazione o del relativo sabato del periodo giugno — agosto.

Nell'istanza, da presentare ai sensi e per gli effetti della vigente norma sull'autocertificazione,occorre indicare la manifestazione o il sabato del periodo sopra indicato, sulla cui base si chiede il rilascio dell'autorizzazione temporanea, il sito, la superficie di suolo pubblico che si intende occupare per l'esercizio dell'attività, l'indicazione dettagliata dei beni che si intende offrire in vendita. L'istanza può essere presentata congiuntamente da più operatori (ove per l'occasione si siano associati fra di loro o perché operano stabilmente come associazione di commercianti).

Il rilascio della richieste autorizzazione, pur se assistita dai previsti pareri positivi formulati dagli altri Organi Comunali competenti, non costituisce atto dovuto e, comunque, è vincolato al numero stabilito di autorizzazioni complessivamente rilasciabili ed alle specializzazioni merceologiche, ugualmente stabilite, che possono essere offerte in vendita.

Si specifica infine che pur se l'autorizzazione dovesse essere rilasciata, con la stessa potranno essere poste delle limitazioni, rispetto a quanto indicato nell'istanza, sia riguardo ai beni indicati quanto alla superficie di suolo pubblico da utilizzare.

La durata dell'autorizzazione coincide con quella della manifestazione o con la giornata del sabato e della domenica (ove del caso).

2. Per il rilascio delle autorizzazioni per l'occupazione di suolo per l'esercizio dell'attività in occasione delle due tradizionali fiere comunali la procedura è la seguente:
   La domanda di rilascio, ai sensi e per gli effetti della legge sull'autocertificazione,deve essere presentata almeno 60 (sessanta) giorni prima della fiera, con la modalità della raccomandata postale con ricevuta di ritorno, Il richiedente deve, tra l'altro, specificare i dati identificativi, la Camera di Commercio presso la quale ha ottenuto l'iscrizione con l'indicazione dei settori di attività e le specializzazioni merceologiche che intende offrire in vendita.

   Il Corpo di Polizia Locale del Comune cura l'esame di ciascuna istanza presentata,rilevandone la regolarità e la completezza. Ove rilevi che alcuni dati sono mancanti od errati, o delle irregolarità, ne dà comunicazione all'interessato, il quale, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, dovrà provvedere con lo stesso mezzo previsto per l'invio dell'istanza, a fornire le integrazioni richieste, correggere gli errori e/o

   sanare le irregolarità, pena la mancata ammissione dell'istanza medesima all'eventuale rilascio dell'autorizzazione.

   Si precisa che i dieci giorni, prima indicati, decorrono dalla data in cui è stata recapitata, presso il domicilio del richiedente , la raccomandata con ricevuta di ritorno utilizzata dal Comune per la superiore comunicazione, o l'avviso di deposito presso l'Ufficio Postale di riferimento. In ogni caso, il richiedente non potrà comunque opporre il difetto di conoscenza o quant'altro abbia potuto determinare l'eventuale, mancato ritiro della lettera raccomandata spedita dal Comune.

   Le autorizzazioni per l'occupazione del suolo pubblico per l'esercizio temporaneo dell'attività saranno rilasciate dal Corpo di Polizia Locale presso il quale, le stesse, potranno essere ritirate solo previo presentazione della ricevuta attestante il pagamento della relativa tassa di occupazione del suolo pubblico.

   Il ritiro potrà essere effettuato nelle ore di ufficio a decorrere dal decimo giorno precedente la data di assegnazione prevista per l'inizio dell'attività sia dall'assegnatario, quanto da altro soggetto munito di delega predisposta nelle forme previste dalle norme vigenti.

1. ALL'INTERNO DELLA VILLA FALCONE

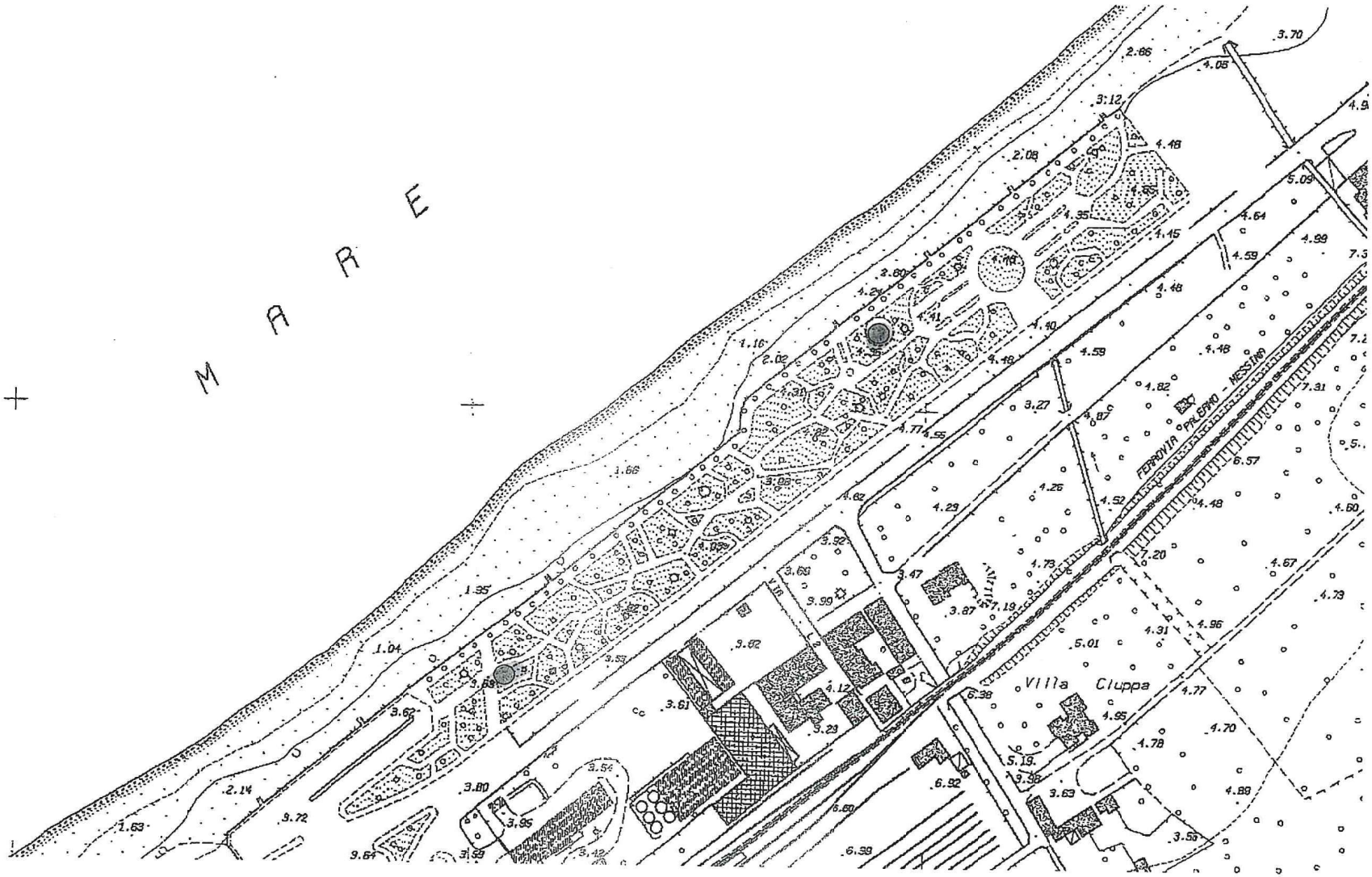

1. AREA ANTISTANTE PARCO DEGLI ULIVI

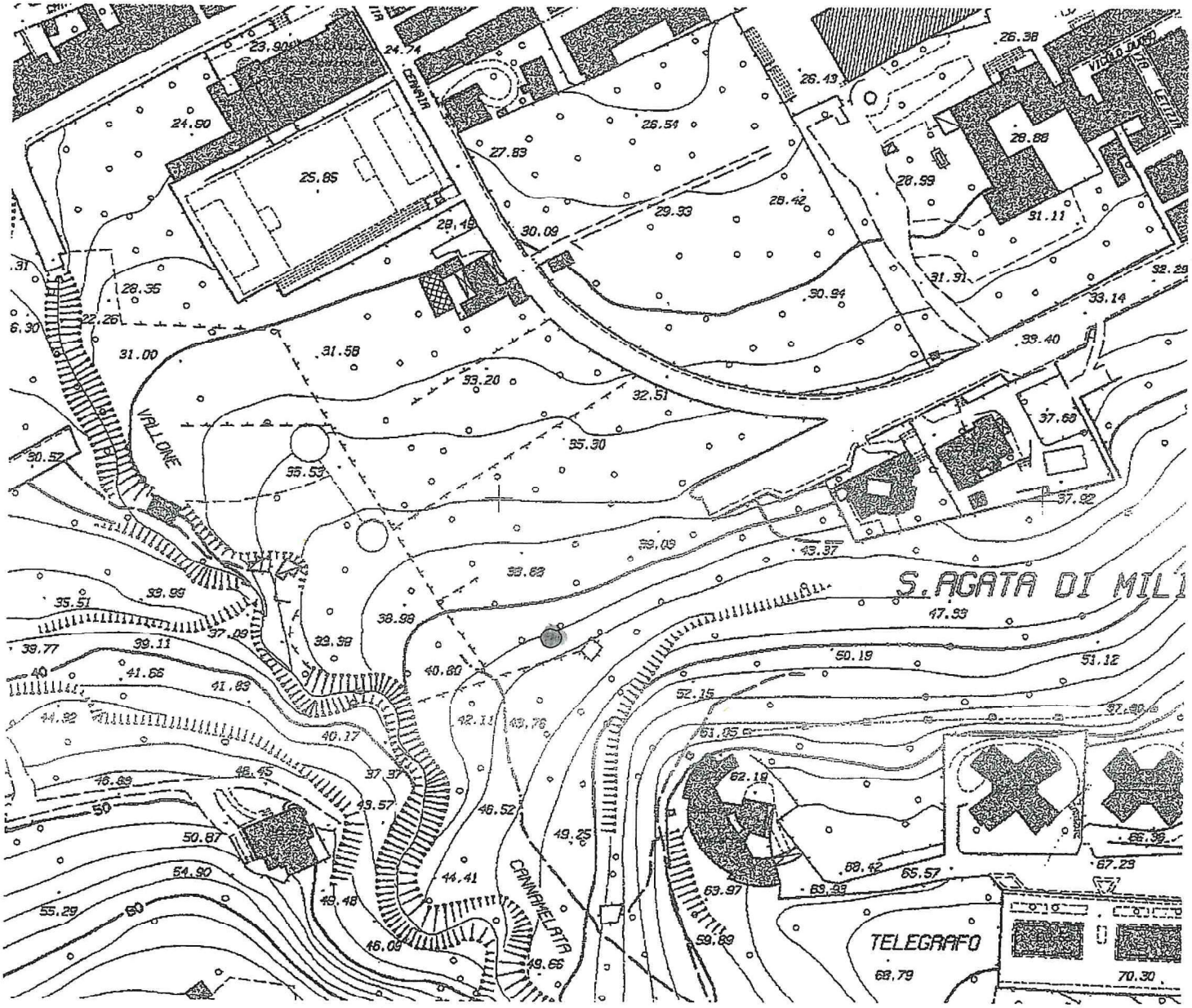

AREA INTERESSATA

AREA ANTISTANTE CAMPO SPORTIVO "FRESIA"

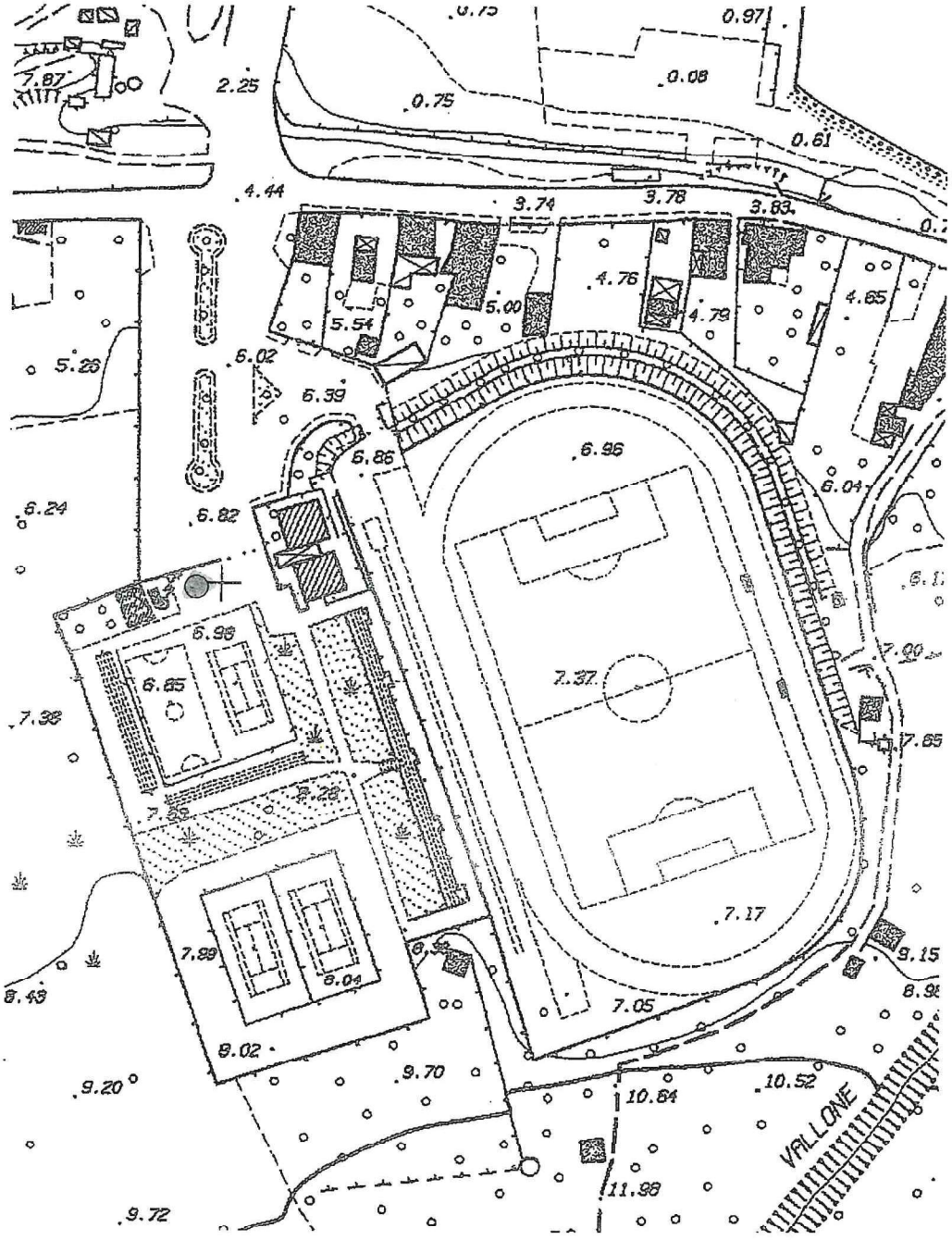

AREA INTERESSATA

AREA IN LOC. MUTI - ANTISTANTE ISTITUTO TERM.

AREA INTERESSATA

4. AREA IN PROSSIMITA' AGENZIA DELLE ENTRATE

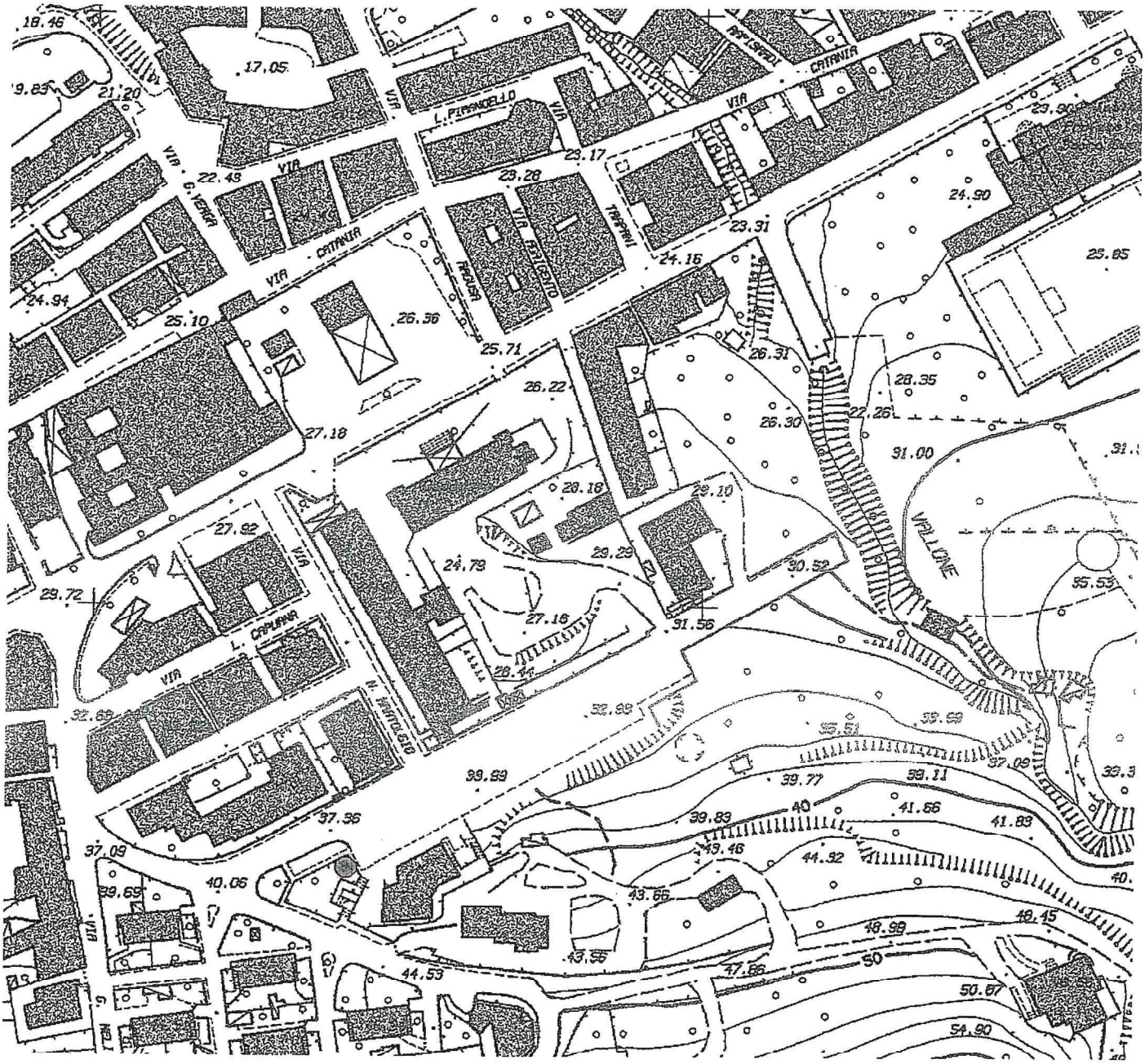

AREA INTERESSATA

6. SUL VIALE REGIONE SICILIANA NEL TRATTO TRA VIA MILAZZO E LA ROTONDA DEL VIALE

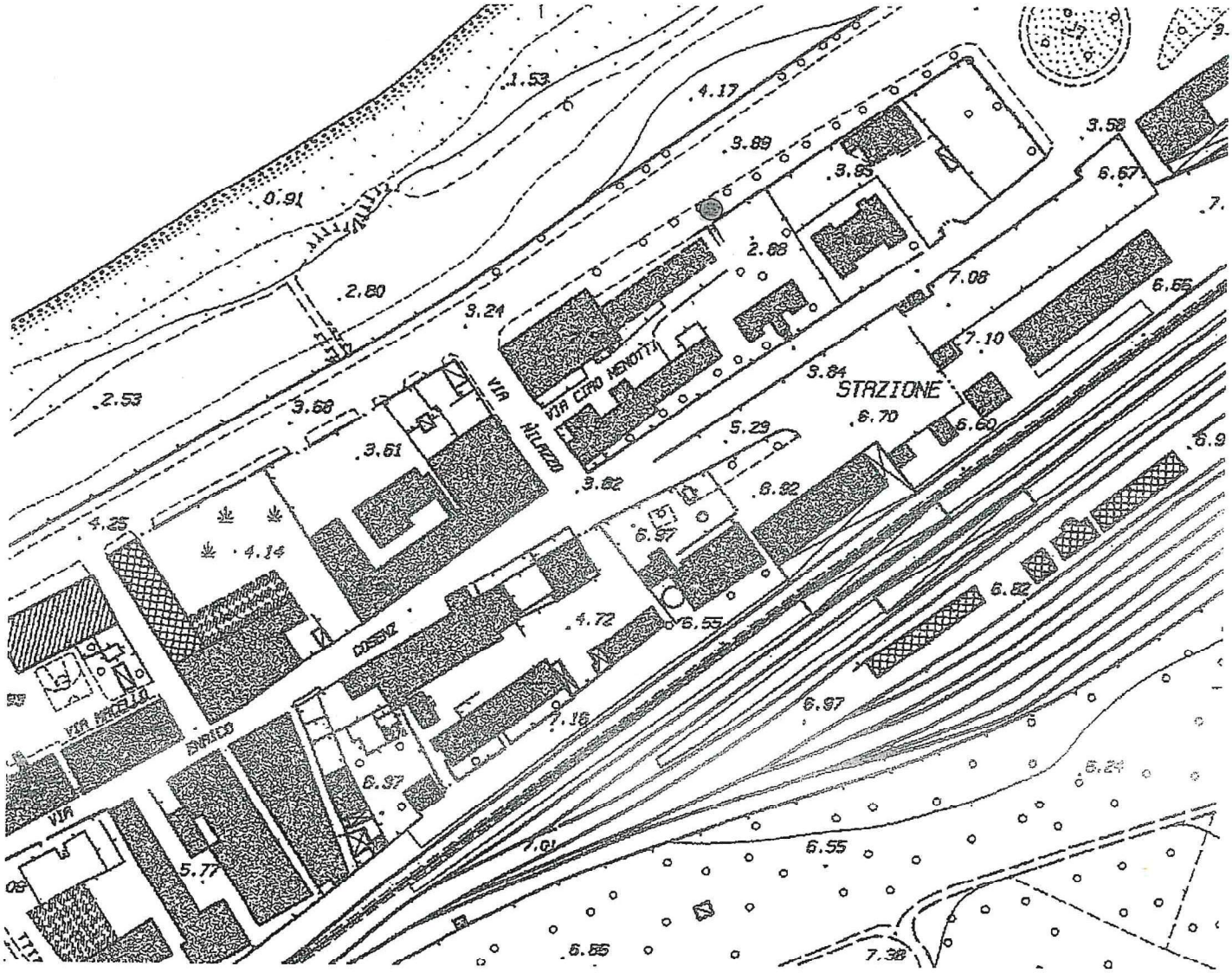

AREA INTERESSATA

All. 1)

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA N° 06 DEL 24.02.2010

OGGETTO : MODIFICA NUOVO REGOLAMENTO SU NORME E DIRETTIVE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

In riferimento alla proposta citata in oggetto, nel premettere, che la collocazione dei chioschi per lo svolgimento di attività commerciale relativa alla somministrazione di alimenti e bevande, nasce dall'esigenza di fornire e garantire servizi in prossimità e/o all'interno di aree urbane, nelle quali non è prevista la possibilità di tali insediamenti;

che nell'area artigianale ed industriale che sorge il località Piana sono presenti molteplici attività ;

che l'area è priva dei più elementari servizi, connessi all'attività proposta.

Tutto ciò premesso e considerato si ritiene di proporre al Consiglio Comunale ed all'Amministrazione di integrare la proposta in oggetto aggiungendo all'ARTICOLO 3 – Chioschi <Norme e direttive parte generale > , il comma :

" 6. Area in località zona artigianale ed industriale di località Piana .

E' previsto l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in 1(uno) posteggio."

7. INSIEME I DUE CHIOSCHI SITI PRESSO LA PIAZZA ANTISTANTE IL CIMITERO GIA ESISTENTI (CON AUTORIZZAZIONE COMMERCIALE MANCANTE)

I Consiglieri Comunali

Parere favorevole

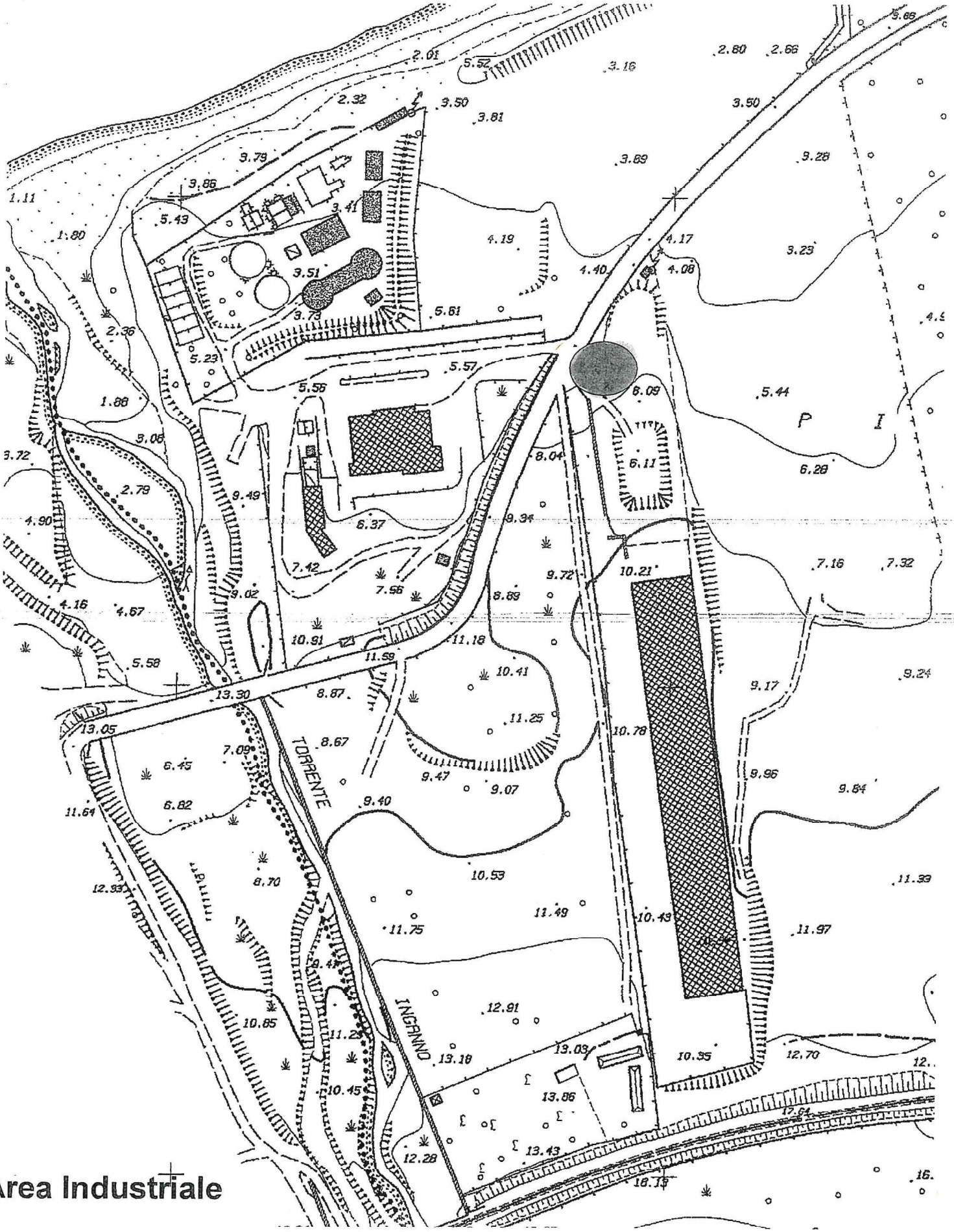

Area Industriale

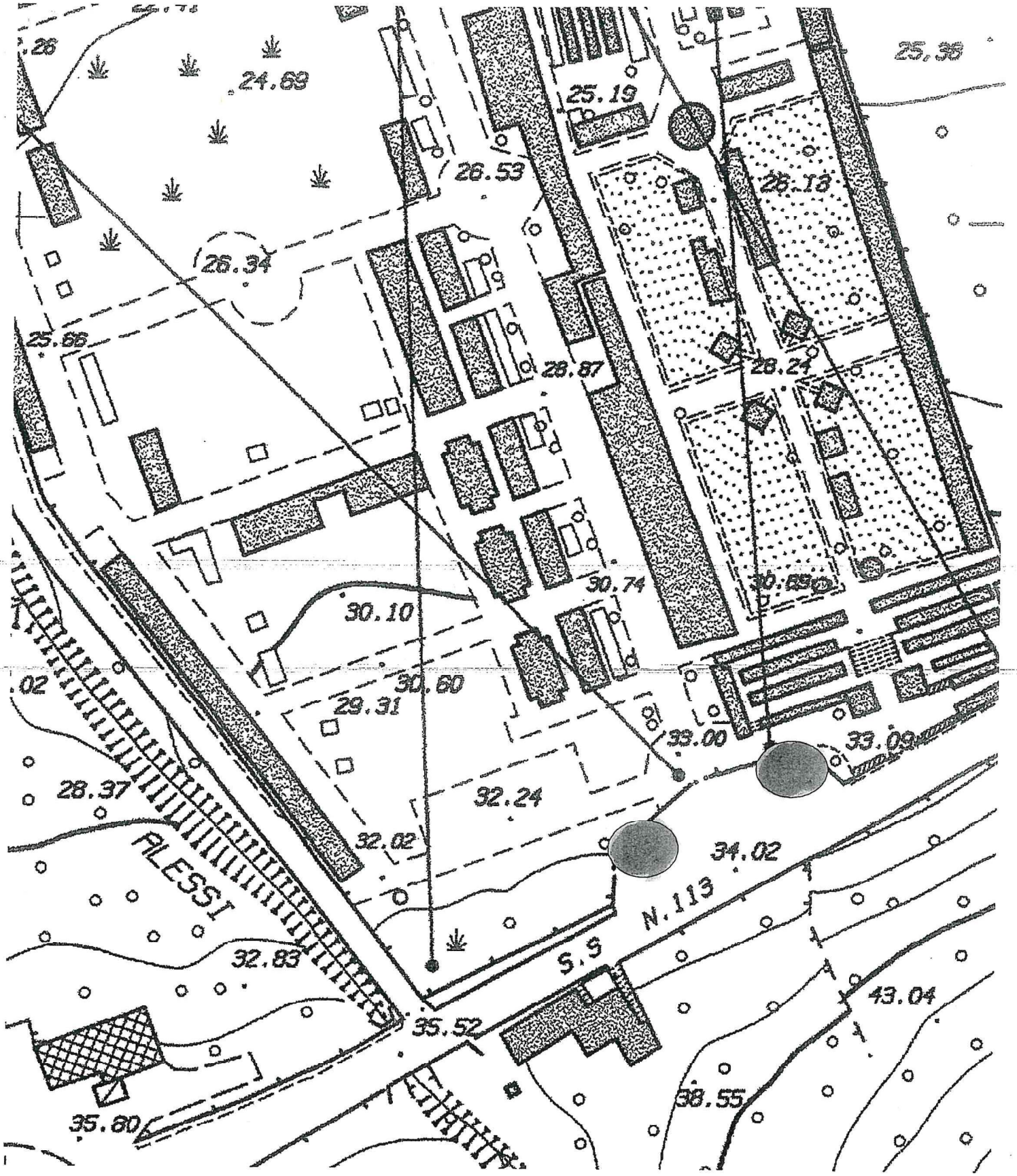

Area Cimiteriale

IL PRESIDENTE

mette ai voti l'emendamento (Allegato 1), per alzata e seduta:
presenti **13**
contrari **1 (Puleo)**
favorevoli **12**

IL CONSIGLIO COMUNALE

approva l'emendamento (Allegato 1)

IL PRESIDENTE

Dichiara aperta la discussione generale sulla proposta, così come emendata.
Nessun Consigliere chiede d'intervenire.
Si passa alle dichiarazioni di voto.
Nessun Consigliere rilascia dichiarazione di voto.

IL PRESIDENTE

mette ai voti la proposta, così come emendata, per alzata e seduta:
su presenti e votanti **13**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Unanime, approva la proposta prot. n. 6 del 24.02.2010, così come emendata.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'unita relazione – proposta di deliberazione n. 6 del 24/02/2010, meglio descritta in oggetto corredata dai pareri di cui all'ex art. 53 della legge 08/06/1990, n. 142, quale risulta recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991, n.48;
Vista la legge n. 142/90 quale risulta recepita dalla L.R. N. 48/91;
Visto l'emendamento (Allegato 1), munito del prescritto parere;
Visto lo Statuto comunale approvato con delibera consiliare n. 62 del 6.12.2004 ed entrato in vigore il 10.2.2005;
Visto l' O.R.EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti espresso con verbale n. 6 del 26.02.2010;
Visto il parere favorevole espresso dalla I Commissione Consiliare con verbale n. 2 del 26.02.2010;
Sentiti gli interventi dei vari Consiglieri comunali;
Ritenuto di approvarla, così come emendata;
Visto l'esito della eseguita votazione;

D E L I B E R A

1. Di approvare la proposta n. 6 del 24/02/2010 che, unitamente ai pareri su di essa apposti, di cui all'ex art. 53 della legge 08/06/1990, n. 142 quale risulta recepito con Legge Regionale. n. 48/91 art. 1, viene allegata alla presente deliberazione sotto lett. " A" per farne parte integrante e sostanziale, così come emendata con l'emendamento (Allegato1) ;

2. Di approvare, come con la presente approva, le modifiche apportate al vigente Regolamento Comunale per il Commercio sulle Aree Pubbliche approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 10 del 18/02/2008, così come indicato nella relazione di cui alla proposta allegata;

Comune di Sant'Agata Militello

REGOLAMENTO
NORME E DIRETTIVE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 18/02/2008

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 01/03/2010

ARTICOLO I
Riferimenti legislativi. Durata

Le presenti norme e direttive per il commercio su aree pubbliche nel Comune di S. Agata di Militello hanno il loro fondamento legislativo nelle leggi regionali n. 18/95 e n. 2/96. La loro durata è indeterminata

ARTICOLO 2
Vie e piazze pubbliche vietate all'esercizio dell'attività di commercio in forma itinerante

L'esercizio dell'attività di commercio in forma itinerante è vietato all'interno del Centro Urbano compreso tra la Direttrice Est in corrispondenza del Vallone Posta — Derna e Direttrice Ovest in corrispondenza di Via Catania (nel tratto adiacente al muro di cinta del cimitero), la Direttrice Nord in corrispondenza dell'asse che costeggia il litorale e la Direttrice Sud in corrispondenza della strada circonvallazione sulla quale è escluso lo svolgimento delle attività oggetto del regolamento.
E' altresì vietato svolgere la predetta attività nell'area di sosta antistante il cimitero.

ARTICOLO 3
Area pubblica per l'esercizio quotidiano dell'attività. Mercatino rionale e chioschi

Per esercizio quotidiano dell'attività di commercio su area pubblica si intende quello svolto per almeno cinque giorni la settimana (nelle sole ore anti-meridiane, post meridiane, ante e post meridiane).

Mercatino rionale
Nel territorio comunale il predetto esercizio dell'attività di vendita quotidiana viene ubicato presso le seguenti aree pubbliche :

- Località Capita . Il numero di posteggi all'interno della predetta area è così previsto:
N.ro 2 (due) posteggi per generi del settore alimentare (n.1 per la vendita di pesce e prodotti ittici e n.1 per la vendita di formaggi e salumi) ;

- Via del Parco. Il numero di posteggi all'interno della predetta area è così previsto:
N.ro 2 (due) posteggi per generi del settore alimentare – ortofrutta ;

- Via Ariosto. Il numero di posteggi all'interno della predetta area è così previsto:
N.ro 2 (due) posteggi di cui n. 1 per generi del settore alimentare (salumi e formaggi) e n. 1 per il settore non alimentare (piante per piantumazione);

L'orario di vendita viene regolamentato così come previsto dall'art.4 " disciplina dell'attività di vendita quotidiana" II Parte.

L'Amministrazione Comunale provvederà alla delimitazione dei posteggi che potranno essere utilizzati per l'esercizio dell'attività che, comunque, non potranno essere superiori a ml 8. (otto) di lunghezza e 3 (tre) di profondità.

Sulla base del disposto di cui al presente Articolo tutte le autorizzazioni per l'esercizio quotidiano delle attività precedentemente rilasciate ed utilizzate in altre parti del territorio comunale saranno trasferite nell'aree sopra descritte.

E' fatto espresso divieto di cumulare l'attività a posto fisso con quella di ambulante.
I posteggi di cui sopra saranno assegnati mediante sorteggio che verrà effettuato in presenza degli interessati cui sarà stata data relativa notifica in ordine alla sede, giorno ed all'ora in cui il predetto sorteggio verrà effettuato.

Le attività per la vendita di pesce e formaggi e salumi sarà consentita due volte la settimana (non in concomitanza con il mercato settimanale) e con esclusione della domenica e dei giorni festivi . Le medesime attività dovranno essere dotate di mezzo attrezzato munito di D.I.A. sanitaria giusto Reg.CE 852/2004 (igienico - sanitaria.)

Chioschi

Nel territorio comunale il predetto esercizio dell'attività viene localizzato in otto postazioni ubicate secondo la planimetria allegata .
Dette postazioni saranno collocate nelle aree sotto elencate:

1. Area antistante Parco degli Ulivi

   E' previsto l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in 1 (uno) posteggio

2. Area antistante Campo sportivo " B. Fresina"
   E' previsto l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in 1 (uno) posteggio

3. Area in località Muti – antistante Istituto " Fermi-Sciascia"
   E' previsto l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in 1 (uno) posteggio

4. Area in prossimità Agenzia delle Entrate
   E' previsto l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in 1 (uno) posteggio

5. Sul Viale Regione Siciliana nel tratto tra Via Milazzo e la Rotonda del Viale.
   E' prevista l'utilizzazione di 1 (uno) posteggio per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

6. Area in località zona artigianale ed industriale di contrada Piana
   E' prevista l'utilizzazione di 1 (uno) posteggio per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

7. Area nel piazzale antistante il Cimitero
   E' prevista l'utilizzazione di n. 2 (due) posteggi per la vendita di piante e fiori.

Nelle predette attività è possibile svolgere la somministrazione di alimenti e bevande, secondo quanto previsto al successivo art. 7 per tipologia di chiosco.

ARTICOLO 4
Area pubblica per l'esercizio settimanale dell'attività

Nelle more dell'attivazione dell'area per il commercio settimanale che, in conformità alla legge n. 28/99, sarà individuata nell'apposita Variante agli strumenti urbanistici comunali, rimane confermato l'utilizzo dell'attuale area nella giornata di martedì.
Tale area comprende il tratto di Viale Regione Siciliana tra il prolungamento di Via Campidoglio e il prolungamento di Via Zito, incluso il prolungamento di Via Roma compreso fra la Via Cosenz e il Viale della Regione Siciliana.
L'esercizio dell'attività di mercato non può essere svolto:

a) se nella settimana di riferimento (dal lunedì al sabato) ricade lo svolgimento di una fiera comunale tradizionale;
b) se nella giornata del martedì ricade una festività inserita nel calendario nazionale o la festività del Patrono della Città (fatto salvo, per l'uno e/o l'altro caso, specifica deroga per la relativa apertura eventualmente accordata agli esercizi del commercio al dettaglio su aree private in sede fissa.

Il numero massimo di autorizzazioni, e posteggi corrispondenti, è stabilito in 142 (centoquarantadue). Se tale numero, in concomitanza della cessazione dell'attività a qualsiasi titolo avvenuta , subirà la riduzione fino ad un numero di 100, le licenze depositate non potranno essere riassegnate.Solo in caso di riduzione dei posteggi sotto il numero di 100 unità ,sarà possibile procedere all'integrazione nell'ambito della stessa categoria relativa all'attività cessata e comunque nel rispetto delle normative e delle leggi vigenti. Fatto salvo, per i produttori agricoli, quanto previsto all'art. 5, comma 2, del regolamento di esecuzione.
Potranno , altresì, essere rilasciate autorizzazioni in aggiunta a quelle previste dal regolamento, ad operatori che metteranno in vendita beni e/o prodotti attualmente non presenti all'interno della struttura mercatale.

ARTICOLO 5
Aree pubbliche per l'esercizio stagionale dell'attività di commercio

All'interno del territorio comunale è previsto l'uso stagionale di aree pubbliche per l'attività di commercio, distribuito su cinque postazioni (vedi planimetria allegata). Il relativo periodo massimo è ricompresso tra il primo giugno ed il 30 settembre, fatta salva la possibilità per l'imprenditore interessato, di ridurre il predetto periodo di attività, che non potrà tuttavia essere inferiore a giorni 60 (sessanta)

Dette aree sono così articolate:

1. Sul Viale Regione Siciliana nel tratto tra Via Milazzo e la Rotonda del Viale.

E' prevista l'utilizzazione di 1 (uno) posteggio per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

2. All'interno della Villa Falcone-Borsellino

E' previsto l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in 2 (due) posteggi.
Trattandosi di un'area demaniale, il Comune esprime parere nei confronti del Demanio Marittimo per un'occupazione di suolo tale che la superficie relativa a ciascuna delle due autorizzazioni previste non comporti l'utilizzo di una superficie superiore a quella autorizzata dal Comune per la realizzazione della struttura edilizia.
E' consentita agli attuali titolari di chioschi per la somministrazione di alimenti e bevande in conformità a quanto già previsto nel verbale n. 3 del 13/10/2009 e verbale n. 1/2010 di poter variare l'attività di vendita stagionale a vendita quotidiana, fermo restando il possesso di tutti i requisiti che tale trasformazione richiede e in osservanza di quanto previsto dalle vigenti normative in materia
L'attività potrà essere svolta secondo quanto previsto all'art. 7 del presente regolamento Norme e Direttive per il commercio su aree pubbliche parte generale.

3. Nell'area adiacente lato Est della Villa Falcone Borsellino

E' prevista l'utilizzazione di 2 (due) posteggi, per la vendita delle seguenti specializzazioni merceologiche così, articolate per ciascun posteggio:

= in 1 (uno) posteggio la vendita di "articoli per il mare"
= in 1 (uno) posteggio la vendita di "semi tostati, torrone, prodotti dolciari e simili";

Trattandosi di un'area demaniale, il Comune esprime parere nei confronti del Demanio Marittimo per un'occupazione di suolo tale che la superficie relativa a ciascuna delle due autorizzazioni previste non comporti l'utilizzo di una superficie superiore a quella autorizzata dal Comune per la realizzazione della struttura edilizia. L'attività potrà essere svolta secondo quanto previsto all'art. 7.

I titolari di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche a carattere stagionale in chioschi possono chiedere il cambio da attività stagionale in attività quotidiana, fermo restando tutti gli adeguamenti alle norme di legge, ai regolamenti locali ed alle norme igienico-sanitarie.

ARTICOLO 6
Aree pubbliche per l'esercizio temporaneo dell'attività

1. In occasione di sagre, eventi, festività religiose locali, riunioni, e dell'Estate Santagatese nelle quali è prevista l'affluenza di uno straordinario numero di persone, il Comune potrà rilasciare, per ciascuna di dette ricorrenze, un numero massimo di 15 (quindici) autorizzazioni per l'occupazione temporanea di suolo pubblico per l'esercizio dell'attività di commercio. Ciascuna di dette autorizzazioni avrà validità corrispondente a quella della relativa manifestazione o ricorrenza, e comunque una durata che non superi i 59 (cinquantanove) giorni.

Per l'esercizio della predetta attività potranno essere offerte in vendita i generi di cui alle seguenti tabelle merceologiche:

a) semi tostati, prodotti dolciari e simili;
b) bigiotteria;
c) giocattoli;
d) prodotti dell'artigianato africano;
e) alimenti e bevande per asporto (somministrazione).

2. Per l'esercizio dell'attività in occasione delle due tradizionali fiere comunali, l'area da utilizzare è la seguente: Viale Regione Siciliana (nel tratto compreso tra la Rotonda Villa Falcone-Borsellino e la Rotonda di Via Zito), Via Cosenz (nel tratto compreso tra la Via Campidoglio e la Via Ragusa), Via Campidoglio (nel tratto compreso tra la Via Cosenz ed il Viale della Regione Siciliana), Via Roma (nel tratto compreso tra la Via Cosenz ed il Viale della Regione Siciliana). Il numero dei posteggi assegnabili è stabilito in 320 (trecentoventi) di ml 12 (dodici) frazionabili.

3. Nelle giornate dal 30 ottobre al 2 novembre, in occasione della ricorrenza dei defunti, in Via Cosenz, su aree previamente delimitate dal Comune nel rispetto anche delle norme sulla viabilità e del Codice della Strada, sarà possibile utilizzare, per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, numero 8 (otto) posteggi da parte di altrettanti operatori.
La vendita è riservata alla seguente specializzazione merceologica: "piante, fiori ed articoli cimiteriali".
Per l'assegnazione delle autorizzazioni corrispondenti ai posteggi così come stabiliti, nel casi in cui le istanze, regolari e presentate nei modi e nei tempi stabiliti dal regolamento comunale, dovessero essere in numero superiore a quello dei predetti posteggi, sarà utilizzato il seguente criterio di priorità:
Presentazione dell'istanza mediante raccomandata postale, dove farà fede la data del timbro postale. In caso di pari data sarà utilizzato il criterio dell'anzianità nel periodo temporale di cui al presente articolo. Le relative istanze dovranno essere prodotte, pena l'esclusione, entro il 10 ottobre dell'anno corrente.

ARTICOLO 7
Tipologia dei chioschi

Le attività di commercio per l'esercizio stagionale e quotidiano potrà essere svolta in strutture precarie definite " chioschi" ed aventi le seguenti tipologie:

Tipologia A) La superficie coperta complessiva è di 25 (venticinque) metri quadrati, comprensivi della superficie destinata ai servizi igienico-sanitari e locali accessori. E' consentita la possibilità di poter attrezzare, ricorrendo le condizioni di legge, un'area esterna , asservita all'attività del chiosco, per la somministrazione di alimenti e bevande, avente una superficie massima pari al 100 % della superficie coperta e ,comunque, non superiore a 25 mq. (venticinque) Anche le strutture già esistenti potranno adeguarsi alla superiore normativa ed in ogni caso nel rispetto di apposita regolamentazione in materia di decoro urbano fornito dalla stessa Amministrazione Comunale.
In questa tipologia è consentita l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Tipologia B) La superficie coperta complessiva è di 20 (venti) metri quadrati, e non è prevista la dotazione di servizi igienico-sanitari e locali accessori. Non è consentita la possibilità di poter attrezzare aree esterne. In questa tipologia è consentita la sola attività di somministrazione per asporto.

Comune di Sant'Agata Militello

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLE NORME E DIRETTIVE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

ARTICOLO I
Caratteristiche e durata.

1. Il presente Regolamento di esecuzione delle Norme e Direttive per il commercio su aree pubbliche ha le seguenti caratteristiche

   a) abroga integralmente quello precedente. Ove prima della sua entrata in vigore fossero in corso di definizione dei provvedimenti sarà applicata la norma corrispondente più favorevole al richiedente tra quelle del due regolamenti;

   b) disciplina le procedure, gli atti ed i comportamenti che dovranno essere adottati dagli imprenditori interessati e dal Comune, al fine dell'osservanza delle norme regionali e quelle comunali, ivi inclusi il corretto esercizio dell'attività, la sua gestione, il controllo da effettuare da parte delle autorità di polizia e gli eventuali provvedimenti sanzionatori.

2. La durata del Regolamento è indeterminata.

ARTICOLO 2
Definizioni e disposizioni generali per l'esercizio dell'attività

1. Le strutture fissate al suolo, utilizzate per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, devono essere tali da poter essere rimosse senza essere abbattute.

2. Presso le aree in cui si svolge l'esercizio quotidiano dell'attività, in corrispondenza delle differenti specializzazioni merceologiche previste, devono essere utilizzate delle specifiche strutture nel rispetto del redigendo Regolamento comunale sull'arredo e il decoro urbano. Si precisa infine che per la vendita dei prodotti del settore alimentare, lattiero-caseari, salumi, prodotti ittici freschi, e vendita di fiori dovranno essere utilizzati appositi automezzi attrezzati e conformi alle relative, specifiche disposizioni di legge.

Per le strutture già utilizzate all'entrata in vigore del presente Regolamento che, sulla base quanto stabilito al precedente punto 2., non saranno ritenute conformi dall'Ufficio Tecnico, si dovrà procedere da parte dell'interessato al relativo adeguamento o, se questo non fosse tecnicamente possibile, allo smantellamento di quelle esistenti ed alla relativa predisposizione così come distintamente indicata secondo quanto appunto stabilito nel predetto Regolamento. Infine, nel termine perentorio di mesi 3 (tre) dall'entrata in vigore dello stesso, ove del caso, l'Ufficio Tecnico dovrà predisporre la relativa nota informativa da inviare agli interessati, In tale nota dovranno essere specificati gli adempimenti che gli operatori dovranno assumere per l'adeguamento o per lo smantellamento delle strutture già utilizzate. Nella comunicazione sarà specificato che il termine massimo, improrogabile, entro il quale provvedere all'adeguamento od alla realizzazione della nuova struttura è di mesi dodici dal ricevimento della notifica comunale. Superato tale termine il Comune provvederà alla revoca della concessione su suolo pubblico dell'autorizzazione amministrativa

corrispondente. Il redigendo Regolamento Comunale sul decoro e l'arredo urbano dovrà assumere le disposizioni che, per le corrispondenti strutture, sono stabilite alle superiori lettere di cui al precedente punto 2.

3. Per l'esercizio dell'attività stagionale di commercio su aree pubbliche il vincolo dell'utilizzo della struttura "chiosco", secondo il particolare "protocollo costruttivo" predisposto dall'Ufficio Tecnico per l'esercizio quotidiano dell'attività, è previsto solamente per la somministrazione di alimenti e bevande.

4. Per l'esercizio settimanale o temporaneo dell'attività non è fatto obbligo dell'utilizzo di strutture con le modalità del chiosco o del gazebo (sono naturalmente fatti salvi,anche in questi casi, il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e di quant'altro al riguardo stabilito dalle norme vigenti);

5. Il posteggio è l'area pubblica data in concessione per un periodo di tempo che, nell'esercizio settimanale, quotidiano o stagionale dell'attività è decennale (rinnovabile, a discrezione, dall'Amministrazione), mentre, in tutti gli altri casi, corrisponde al periodo durante il quale si svolge la manifestazione o la ricorrenza che costituiscono la motivazione-base per la quale è stato richiesto e successivamente ottenuto il rilascio dell'autorizzazione temporanea.

6. La concessione del posteggio può essere ceduta solo unitamente all'azienda commerciale. Il sub-ingresso nell'esercizio dell'attività di commercio in aree pubbliche è disciplinato dalle L. R. 18/95, 2/96 e s. m. i.

7. Il Comune, senza oneri per lo stesso, può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse. Qualora sia adottato il predetto provvedimento, il concessionario ha diritto ad ottenere un altro posteggio simile per il quale può fornire delle indicazioni in ordine alla preferenza di determinate aree. La decisione sull'assegnazione della nuova area è comunque di esclusiva competenza dell'Amministrazione Comunale e non è impugnabile.

8. Nessun concessionario può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente nello stesso mercato o area.

9. L'attività di commercio su aree pubbliche è vincolata agli specifici beni (nel caso di autorizzazioni per l'esercizio quotidiano, stagionale o temporaneo) o, al settore merceologico (nel caso dell'attività di mercato settimanale, ma, con il presente piano, anche per tale frequenza dovranno essere indicati gli specifici beni che dovranno essere offerti in vendita), indicate sulle distinte autorizzazioni amministrative.

ARTICOLO 3
Disciplina dell'attività in forma itinerante

1. Gli operatori commerciali, non residenti nel Comune di S.Agata di Militello, in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge regionale n.18/95, per poter esercitare l'attività di commercio in forma itinerante, al di fuori comunque delle vie e piazze pubbliche interdette per l'esercizio di detta attività, così come risultanti dall'apposito Articolo 2 delle Norme e Direttive, dovranno preventivamente munirsi del Nulla —Osta del Comune di S.Agata di Militello, avente validità annuale (1 gennaio — 31 dicembre). Sul retro di tale Nulla-Osta sarà riportato il contenuto del predetto Artìcolo 2 e quello di cui al presente Articolo.

2. Tutti gli operatori, residenti e non, oltre a non poter esercitare l'attività in forma itinerante nelle predette vie e piazze pubbliche di cui al precedente Articolo, all'interno delle medesime non potranno altresì utilizzare alcun sito dove sostare per l'esercizio dell'attività di commercio; infine, dovranno osservare le seguenti altre disposizioni:

   a) la permanenza nello stesso sito, il cui utilizzo deve comunque essere conforme alle norme del Codice della Strada,del Regolamento di Polizia Urbana e delle norme igienico - sanitarie (ivi incluso il rispetto di una distanza minima di metri lineari cinquanta da cassonetti per la spazzatura), non potrà superare le 2 (ore). Un operatore, nel corso della stessa giornata, non può occupare un medesimo sito più di 1 (una) volta. Un altro,eventuale sito, da utilizzare da parte del predetto operatore nella giornata di riferimento, non potrà distare meno di ml. 300 (trecento) da quello già occupato. Al fine del controllo in ordine al rispetto della presente norma, ciascun operatore, fornito di un apposito libretto,vidimato e consegnato dal Comune, dovrà annotare con assoluta precisione e secondo i dettagli specificati nel libretto medesimo, il sito occupato,con l'indicazione della relativa giornata ora (e minuti) dell'arrivo (che è considerato dal Comune come quello di inizio dell'attività)

   b) i generi di ortofrutta devono essere collocati ad un'altezza da terra non inferiore a metri 0.50;

   c) ove del caso, nell'ambito del posteggio è consentito solo l'utilizzo del veicolo pertinente alla vendita. E' espressamente fatto divieto dell'uso di banchi di appoggio od altro per la esposizione e/o la vendita delle merci.

ARTICOLO 4

Disciplina dell'attività di vendita quotidiana

A seguito dell'entrata in vigore delle norme e direttive per il commercio su aree pubbliche e del presente regolamento, alle prime collegato, potranno essere presentate le istanze per ottenere l'autorizzazione per l'esercizio quotidiano dell'attività di commercio nell' area indicata di cui all'art. 3 e nei limiti del numero dei posteggi (Disponibili dopo l'assegnazione agli aventi diritto – autorizzazioni già rilasciate - per le previste categorie del settore alimentare)

Nell'istanza, da predisporre ai sensi e per gli effetti della legge sull'autocertificazione, dovranno essere indicati tutti gli elementi identificativi, compresi quelli della data di iscrizione al registro per l'esercizio dell'attività e l'eventuale carico familiare, non che il possesso dei requisiti richiesti dalla legge, la struttura da utilizzare, la frequenza con cui si intende svolgere l'attività con la specificazione dei beni che si intende offrire in vendita,; infine, nel caso in cui fosse richiesta la realizzazione di un chiosco, gli estremi della richiesta all'Ufficio Tecnico per il rilascio della relativa autorizzazione edilizia.

Le domande devono essere presentate al protocollo del Comune con la modalità della raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Ai fini dell'esame dell'istanza farà fede il timbro postale di partenza.

Nei casi in cui il rilascio dell'autorizzazione amministrativa è anche vincolato a quello dell'autorizzazione edilizia per il chiosco, l'Ufficio Comunale dello Sportello Unico unificherà i due procedimenti secondo le norme utilizzate al riguardo

Il Comune, per il rilascio della/e autorizzazione/i disponibile/i provvederà ad esaminare le istanze secondo la data del suddetto timbro postale. In caso di domande concorrenti, ovvero che il numero di domande da esaminare sia maggiore di quello delle autorizzazioni disponibili, si utilizzerà il seguente criterio di priorità:

a) per prime saranno esitate le istanze dì coloro che dimostrano di aver esercitato l'attività da più tempo;
b) per seconde saranno esaminate le istanze di chi dimostra un maggior carico familiare;
c) in caso di ulteriore concorrenza si provvederà al sorteggio che verrà fatto in presenza degli interessati cui sarà stata data relativa notifica in ordine alla sede, giorno ed all'ora in cui il predetto sorteggio verrà effettuato.

Le istanze non esitate positivamente confluiscono in una graduatoria permanente, formata secondo l'ordine di data in cui sono state esaminate e rigettate, alla quale si attingerà in caso di sopravvenuta disponibilità di autorizzazioni dovuta a revoca, recesso o quant'altro. Ogni istanza sarà mantenuta all'interno della graduatoria per un periodo di mesi 6 (sei), improrogabile, al termine del quale, se non accolta, sarà definitivamente rigettata.

L'esercizio dell'attività è così disciplinato:

1) Il titolare del posteggio per l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica, deve costantemente tenere bene in vista il relativo documento rilasciato dal Comune di S. Agata di Militello contenente, fra l'altro, la sua fotografia formato tessera, i suoi dati identificativi, gli estremi dell'autorizzazione amministrativa, l'indicazione dell'area e la frequenza da utilizzare, l'eventuale numero del posteggio (ove i posteggi delimitati dal Comune dovessero essere segnalati con un numero progressivo o meno).
   E' consentito l'utilizzo dell'istituto legale della rappresentanza.
2) per l'attività di vendita o per la somministrazione di alimenti e bevande rispettivamente alle ore anti-meridiane e post-meridiane, dovranno essere osservati i seguenti orari di attività:
   ore 7.00 - ore 13.00;
   ore 16.00 — ore 20.00. Nel periodo di vigenza dell'ora legale: ore 17.00-ore 20.00.
3) E vietato l'uso di qualsivoglia strumento di diffusione e/o di amplificazione per invitare o meno all'acquisto;
4) Nel corso della giornata, sia alla fine della vendita effettuata nelle ore antimeridiane, che di quella effettuata nelle ore post-meridiane, ciascun posteggio e le sue immediate vicinanze devono essere ripuliti e lasciati sgombri da rifiuti o quant'altro, direttamente od indirettamente derivanti dall'esercizio dell'attività.

ARTICOLO 5

Disciplina dell'attività di vendita settimanale

1 Il rilascio di nuove autorizzazioni è limitato ai seguenti casi: (vedi decorrenza)
   a) a quanto al riguardo stabilito all'Articolo 4 delle Norme e Direttive;

   b) a seguito di revoca o cessazione di autorizzazioni. A tal fine, a seguito delle relative istanze, che potranno essere presentate solo a seguito dell'entrata in vigore del presente Regolamento, pena la loro nullità, saranno formate due distinte graduatorie permanenti (una per i produttori agricoli ed una per gli altri richiedenti) sulla base della data del timbro postale di spedizione delle istanze medesime. A ciascuna di tali graduatorie si attingerà nei distinti casi di prevista disponibilità di autorizzazioni rilasciabili.

2. La concessione del posteggio è decennale, rinnovabile a discrezione dell'Amministrazione Comunale.
   La predetta durata è assegnata anche alle concessioni rilasciate ai produttori agricoli, ma, all'interno, di ciascuno anno solare, può essere assegnata validità limitata al o ai periodi in cui l'attività di vendita viene effettivamente esercitata. Pertanto, il Comune, in relazione alla durata di utilizzo, potrà comporre le differenti presenze rilasciando un numero di autorizzazioni ai predetti produttori agricoli superiore a quello indicato al citato Articolo 4 delle Norme e Direttive.

3. Per l'esercizio dell'attività tutti gli operatori devono osservare le seguenti disposizioni:

a) Esporre bene in vista il documento rilasciato dal Comune di S.Agata di Militello contenente la fotografia formato tessera del titolare, i suoi dati identificativi, gli estremi dell'autorizzazione amministrativa per l'esercizio settimanale dell'attività, il settore merceologico (ove del caso, la o le particolari specializzazioni merceologiche), il numero del posteggio assegnato;

b) L'installazione dei mezzi e delle attrezzature utilizzate per la vendita non può essere iniziata prima delle ore 7.00. L'attività di vendita non può avere inizio prima delle ore 8.00. La fine delle operazioni di vendita è stabilita per le ore 13.00. E' vietato l'uso di qualsivoglia strumento di diffusione e/o di amplificazione;

Le operazioni di pulizia del posteggio non possono iniziare prima delle ore 13.00 (tranne il caso di intemperie o di comprovate necessità). Entro il termine massimo delle ore 14.00, sia il posteggio, quanto l'area adiacente allo stesso, dovranno risultare sgombri di rifiuti o quant'altro direttamente o meno legati all'attività di vendita del posteggio medesimo e completamente ripuliti. Ciascun operatore, alla fine di ciascuna giornata di vendita dovrà raccogliere i predetti rifiuti in dei sacchetti di plastica (uno o più a seconda delle necessità). E lasciarli ben chiusi all'interno del posteggio ove ha esercitato l'attività.La ditta incaricata del servizio della raccolta dei rifiuti urbani ritirerà i detti sacchetti.

ARTICOLO 6
Disciplina dell'attività di vendita stagionale

1. Le eventuali istanze per l'esercizio stagionale dell'attività presso aree pubbliche comunali, potranno essere presentate senza alcuna possibilità di deroga almeno 30 (trenta) giorni prima del previsto inizio dell'attività. Le istanze devono essere presentate con la modalità della raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Per la verifica del rispetto del periodo compreso fra le predette date farà fede quella del timbro postale di spedizione.

Ove per l'attività si debba utilizzare la struttura chiosco " deve essere contestualmente presentata l'istanza per ottenere la relativa autorizzazione edilizia.

Se infine l'attività si intenda svolgere all'interno di aree demaniali, per il rilascio dei provvedimenti autorizzatori di competenza del Comune, occorrerà aver preventivamente ottenuto la relativa concessione da parte del competente Demanio Marittimo.

Nelle istanze intese ad ottenere l'autorizzazione stagionale, da presentare ai sensi e per gli effetti della vigente disciplina sulla autocertificazione, dovranno essere indicati tutti gli elementi identificativi, il possesso dei requisiti richiesti dalla legge, nonché la particolare attività stagionale che si intende svolgere riguardante la vendita degli specifici beni o la somministrazione di alimenti e bevande. Anche in questo caso si potrà ricorrere a quanto al riguardo stabilito dall'art. 7 delle norme

e direttive. Nei casi in cui il rilascio dell'autorizzazione amministrativa è anche vincolato a quello dell'autorizzazione edilizia per il chiosco, l'Ufficio Comunale dello Sportello Unico unificherà i due procedimenti secondo le norme utilizzate al riguardo.

Gli eventuali 4 criteri di priorità da utilizzare per il rilascio delle autorizzazioni disponibili (fatto naturalmente salvo che per stabilire la concorrenza delle istanze non occorre previamente verificare la data del timbro postale di spedizione antecedente rispetto alle altre, in quanto le istanze se presentate entro il periodo prefissato, sono tutte concorrenti tra di loro se il corrispondente numero è maggiore delle autorizzazioni disponibili), sono gli stessi stabiliti per il rilascio delle autorizzazioni per l'attività quotidiana.

Le istanze presentate hanno validità per la sola stagione di riferimento, pertanto, per quelle accolte, vale la norma della durata decennale (rinnovabile a discrezione dell'Amministrazione Comunale) della relativa autorizzazione amministrativa; per quelle non accolte, non sarà formata alcuna graduatoria a valere per le stagioni successive.

ARTICOLO 7
Disciplina dell'attività di vendita temporanea

1. Per l'esercizio dell'attività temporanea di commercio su aree pubbliche, gli interessati devono presentare regolare istanza per ottenere la relativa autorizzazione almeno 15 (quindici) giorni prima l'inizio della prevista manifestazione o del relativo sabato del periodo giugno — agosto.

Nell'istanza, da presentare ai sensi e per gli effetti della vigente norma sull'autocertificazione,occorre indicare la manifestazione o il sabato del periodo sopra indicato, sulla cui base si chiede il rilascio dell'autorizzazione temporanea, il sito, la superficie di suolo pubblico che si intende occupare per l'esercizio dell'attività, l'indicazione dettagliata dei beni che si intende offrire in vendita. L'istanza può essere presentata congiuntamente da più operatori (ove per l'occasione si siano associati fra di loro o perché operano stabilmente come associazione di commercianti).

Il rilascio della richieste autorizzazione, pur se assistita dai previsti pareri positivi formulati dagli altri Organi Comunali competenti, non costituisce atto dovuto e, comunque, è vincolato al numero stabilito di autorizzazioni complessivamente rilasciabili ed alle specializzazioni merceologiche, ugualmente stabilite, che possono essere offerte in vendita.

Si specifica infine che pur se l'autorizzazione dovesse essere rilasciata, con la stessa potranno essere poste delle limitazioni, rispetto a quanto indicato nell'istanza, sia riguardo ai beni indicati quanto alla superficie di suolo pubblico da utilizzare.

La durata dell'autorizzazione coincide con quella della manifestazione o con la giornata del sabato e della domenica (ove del caso).

2. Per il rilascio delle autorizzazioni per l'occupazione di suolo per l'esercizio dell'attività in occasione delle due tradizionali fiere comunali la procedura è la seguente:
   La domanda di rilascio, ai sensi e per gli effetti della legge sull'autocertificazione,deve essere presentata almeno 60 (sessanta) giorni prima della fiera, con la modalità della raccomandata postale con ricevuta di ritorno, Il richiedente deve, tra l'altro, specificare i dati identificativi, la Camera di Commercio presso la quale ha ottenuto l'iscrizione con l'indicazione dei settori di attività e le specializzazioni merceologiche che intende offrire in vendita.

   Il Corpo di Polizia Locale del Comune cura l'esame di ciascuna istanza presentata,rilevandone la regolarità e la completezza. Ove rilevi che alcuni dati sono mancanti od errati, o delle irregolarità, ne dà comunicazione all'interessato, il quale, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, dovrà provvedere con lo stesso mezzo previsto per l'invio dell'istanza, a fornire le integrazioni richieste, correggere gli errori e/o

   sanare le irregolarità, pena la mancata ammissione dell'istanza medesima all'eventuale rilascio dell'autorizzazione.

   Si precisa che i dieci giorni, prima indicati, decorrono dalla data in cui è stata recapitata, presso il domicilio del richiedente , la raccomandata con ricevuta di ritorno utilizzata dal Comune per la superiore comunicazione, o l'avviso di deposito presso l'Ufficio Postale di riferimento. In ogni caso, il richiedente non potrà comunque opporre il difetto di conoscenza o quant'altro abbia potuto determinare l'eventuale, mancato ritiro della lettera raccomandata spedita dal Comune.

   Le autorizzazioni per l'occupazione del suolo pubblico per l'esercizio temporaneo dell'attività saranno rilasciate dal Corpo di Polizia Locale presso il quale, le stesse, potranno essere ritirate solo previo presentazione della ricevuta attestante il pagamento della relativa tassa di occupazione del suolo pubblico.

   Il ritiro potrà essere effettuato nelle ore di ufficio a decorrere dal decimo giorno precedente la data di assegnazione prevista per l'inizio dell'attività sia dall'assegnatario, quanto da altro soggetto munito di delega predisposta nelle forme previste dalle norme vigenti.

55

Comune di Sant'Agata di Militello

Città Metropolitana di Messina

Modifica all'art. 3 del regolamento su - Norme e direttive per il commercio su aree pubbliche - di cui alle Delibere di C.C. n10/2008 e n. 20/2010.

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale

n. 80 del 25/10/2024

COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO
Provincia di Messina

Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. **80** del **25-10-2024**	**OGGETTO:**	Modifica all'art. 3 del regolamento su - Norme e direttive per il commercio su aree pubbliche - di cui alle Delibere di C.C. n10/2008 e n. 20/2010.
Riferim. Prop. N.65 **del 20-06-2024**		

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **venticinque** del mese di **ottobre**, alle ore **18:00** e segg., in Sant'Agata di Militello e nella solita sala delle adunanze consiliari.
Alla **Seconda** convocazione della seduta della sessione **Ordinaria** il cui avviso di convocazione è stato notificato ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

BRANCATELLI MONICA ALESSANDRA	P	SBERNA IVANBORIS	P
FERRAU' ALBERTO	A	NATALE ENRICO	P
POMA MARZIO	P	VITALE ANTONIO	P
DAMIANO MARIA	A	STARVAGGI PAOLO	P
PILATO DANIELA	A	PULEO GIUSEPPE	P
REITANO LAURA	P	ALASCIA FRANCESCA	A
INDRIOLO CALOGERINO	P	CARUSO CALOGERA	P
ARMELI MOCCIA SALVATORE	P	ORTOLEVA GIUSEPPE	A

Totale presenti n. **11** - Totale assenti n. **5**

Presiede **MONICA ALESSANDRA BRANCATELLI** nella qualità di **PRESIDENTE DEL C.C.**.
Partecipa alla seduta il **SEGRETARIO GENERALE** del Comune, **MARIA GABRIELLA CRIMI**.
Vengono dal Consiglio scelti scrutatori i Signori:
- REITANO LAURA
- ARMELI MOCCIA SALVATORE
- PULEO GIUSEPPE
Partecipa alla seduta: **Il Vice Sindaco Calogero Pedalà**
Intervengono alla seduta gli Assessori: **Barbuzza - Fazio - Pulejo**
Intervengono altresì alla seduta: **Il Responsabile dell'Area III, Dott.ssa Smiriglia Giuseppina ed il Responsabile dell'Area I, Dott. Antonino Bertolino**
La seduta è **Pubblica**.

Nel presente verbale vengono indicati, tra l'altro, gli interventi ed i punti principali delle discussioni art. 186 O.R.EE.LL..

Il PRESIDENTE

Accertato che il numero dei presenti è legale dichiara aperta la seduta.
Il Consigliere Vitale propone di osservare un minuto di silenzio in ricordo del Sig. Matteo Puleo, papà del Consigliere Puleo, che in passato ha ricoperto il ruolo di Consigliere Comunale che si è contraddistinto per essere una persona umile, coraggiosa, intelligente, vivace e con il senso delle istituzioni.
Il Consigliere Starvaggi esprime la massima solidarietà e vicinanza alla famiglia del Consigliere Puleo, sottolineando che persone come Matteo Puleo continuano a vivere anche dopo la morte, nel ricordo anche di chi, come lo stesso Consigliere Starvaggi ha seguito la sua esperienza e attività politica ed ha avuto l'insegnamento di una persona di grande equilibrio, rispettosa di tutti e fortemente legata a questa Città e ai cittadini di questa Città di cui è stato sempre servitore.
Entra in aula il Consigliere Alascia ed il numero dei presenti ascende a 12.
Il Consigliere Alascia si associa alle parole del Consigliere Starvaggi ed esprime la propria vicinanza al Consigliere Puleo ed alla famiglia.
L'Assessore Pedalà si associa a quanto detto dai Consiglieri relativamente alla figura del Sig. Matteo Puleo, personaggio storico, politico di Sant'Agata Militello, ricorda che ancora minorenne frequentava la sede della DC dove ha conosciuto Matteo Puleo, persona dinamica e impegnata in politica, del quale resta un bellissimo ricordo e dichiara vicinanza alla famiglia ed al Consigliere Giuseppe.
Il Consigliere Indriolo si associa a quanto detto sul Sig. Matteo Puleo con il quale, nonostante le scelte di ognuno hanno portato a contrapposizione politica, si scambiava sempre un saluto affettuoso e che ricorda con stima perché sempre a servizio della gente.
Il Consigliere è sicuro che né Sant'Agata né questo Consiglio Comunale lo dimenticherà.
Il Presidente si associa ai pensieri affettuosi espressi nei confronti del Sig. Matteo Puleo.
Il Consigliere Puleo ringrazia il Consiglio, tutti i Consiglieri, l'Amministrazione Comunale che ha mostrato vicinanza in occasione del lutto e non vuole dire nulla su suo padre perché l'emozione ed il dolore sono forti.
Il Presidente, invita il Consiglio Comunale, a trattare il punto n. 1 all'ordine del giorno, (proposta di deliberazione n. 65 del 20.06.2024), meglio descritto in oggetto.
L'Assessore Pedalà fa presente che la proposta riguarda la localizzazione di nuove postazioni di chioschi su aree pubbliche, già rinviata in precedenti sedute e per la quale è stata convocata un'altra commissione consiliare che è andata deserta.
Il Vice Sindaco evidenzia che a seguito dei rilievi formulati nella precedente seduta circa le potenziali interferenze con il PUDM si è proceduto alle dovute verifiche e sono stati eliminate due postazioni lasciando quelle che possono essere utili al fine dell'incremento delle attività.
Si fa presente che sulla proposta è stato presentato un emendamento.
Il Segretario Generale dà lettura dell'emendamento.
Il Presidente apre la discussione generale sull'emendamento.
Il Consigliere Starvaggi fa una dichiarazione di voto sull'emendamento, illustrando la posizione della minoranza su questo punto all'ordine del giorno e anche anticipando la discussione sulla votazione del regolamento.
Lo stesso precisa che, nel precedente Consiglio, aveva sollevato la problematica esposta dal Vice Sindaco il quale, cogliendo la necessità e la correttezza di un approfondimento, si è prodigato per fissare la Commissione che è andata deserta. Il Consigliere precisa che la minoranza non ha partecipato alla Commissione poiché si è resa conto che il problema non era risolvibile all'interno della proposta di delibera, oggetto di trattazione, perché, come si evince anche dall'emendamento, poiché il problema di fondo non è risolvibile.

Lo stesso ritiene che sia necessario attendere che venga evaso il PUDM per individuare un numero maggiore di aree che interessino tutto il territorio ritenendo che contrasti ocnil carattere generale del regolamento la previsione di due sole aree.
Il Consigliere Poma fa presente che sarebbe stato opportuno probabilmente incontrarsi in Commissione in cui la minoranza avrebbe potuto presentare le proprie proposte di modifica. Invece si è sprecata nn'opportunità di incontro atteso che la Commissione per tre volte è andata deserta.
Il Presidente informa i Consiglieri che si procederà con la votazione dell'emendamento allegato al presente verbale..
Il Segretario dà lettura dell'emendamento n. 1 munito dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica, contabile e del Collegio dei Revisori dei Conti.
Il Presidente, non essendoci interventi, invita i Consiglieri a formulare le dichiarazioni di voto sull'emendamento.
Il Presidente, non registrandosi interventi, sottopone a votazione per alzata e seduta l'emendamento, che viene esitata nel seguente modo:
Presenti: n. 12
Votanti: n. 12
Voti favorevoli: n. 8
Voti contrari: n. 4 (Starvaggi – Puleo – Caruso – Alascia)
Astenuti n. 0
Pertanto,

Il Consiglio Comunale

Visto l'esito della superiore votazione

Delibera

Di approvare l'emendamento **n. 1**

Il Presidente apre la discussione generale sulla proposta così come emendata.

Interviene il Consigliere Starvaggi sulla proposta emendata il quale chiarisce la propria posizione affermando che si tratta di una proposta che non si può votare poiché il consiglio comunale non può intervenire su un regolamento, che ha una valenza generale, per introdurre praticamente un sito, una localizzazione finalizzata. Lo stesso ritiene che l'unica soluzione sia bocciare la proposta essendo finalizzata a regolarizzare, a sanare, una posizione che è quella del chiosco di Capita che, secondo il Consigliere, non andava autorizzato non alla vigilia dell'elezione, non andava mantenuto per tutto il periodo.
Invita il Consiglio a soprassedere rispetto a questo punto all'ordine del giorno, nella speranza che in tempi rapidi si possa redigere ed approvare il PUDM per poi affrontare nel complesso la materia poiché il Consigliere vorrebbe che questo Consiglio Comunale non assumesse decisioni *ad personam.*
Interviene l'Assessore Pedalà e fa presente che noi stiamo votando l'assegnazione delle aree, poiché il bando lo farà l'ufficio dopo la localizzata delle aree che si individua no con la modifica del regolamento a cui seguirà l'attività del responsabile preposto.
Il Consigliere Vitale chiede al Segretario se stiamo votando un Regolamento.
Il Segretario Generale risponde che si tratta di un Regolamento.
Interviene il Consigliere Puleo dicendo che a suo avviso non si può parlare della modifica del Regolamento perché sembrerebbe che il PUS non è più in vigore e noi stiamo andando a emendare il PUS, il piano turismo e spiaggia che ormai non è in vigore perché in vigore c'è il PUDM che il comune non ha ancora approvato nonostante la norma lo preveda da circa quattro anni.

Lo stesso, pertanto, invita l'Amministrazione ad approvare urgentemente il PUDM, che potrà dare uno sviluppo notevole alla città di Sant'Agata.
L'Assessore Pedalà è d'accordo per l'approvazione del PUDM perché crearà economia, con l'espansione delle attività, sull'incrementare tutta la zona di Giancola del Lungomare e similari, ma ritiene che debba dare la possibilità, nella zona a monte, di creare quelle attività che permettono di fare lavorare la gente creando i servizi giusti.
Il Consigliere Alascia alla luce di quanto detto dal Consigliere Starvaggi chiede se si stia parlando di un'autorizzazione provvisoria, stagionale.
L'Assessore Pedalà insite sul fatto che si sta modificando il regolamento ce che l'assegnazione delle aree avverrà a seguito di pubblicazione del bando.
Interviene il Consigliere Reitano, confessa che in questo momento non sa nemmeno individuare i chioschi e le aree, perché sono tanti, sono diversi, ognuno con il suo nome, ma sa che l'Ufficio se n'è occupato.
Il Consigliere sottolinea che il regolamento è un atto generale, la competenza è del Conisglio così come la discrezionalità. Aggiunge che la proposta è munita del parere di compatibilità del Responsabile, pertanto la questione della sanatorio non riguarda il Consiglio ma l'ufficio che dovrà, eventualmente, rispondere di eventuali problematiche sorte in precedenza. Ribadisce che si sta votando un atto generale sulla localizzazione delle aree, quindi invita i consiglieri di minoranza, prima di insinuare, di informarvi sulle competenze di ciascuno,aggiungendo che il Consiglio è sovrano e ognuno si autodetermina.
Il Presidente invita i Consiglieri a formulare le dichiarazioni di voto sulla proposta così come emendata.
Il Consigliere Starvaggi annuncia voto contrario perché ritiene che la proposta sia *ad personam*, finalizzata a privilegiare un soggetto ben determinato mentre l'ufficio anziché andare a individuare due localizzazioni avrebbe dovuto individuare tutte le aree non soggette a PUDM che possono essere sfruttate per lo sviluppo di questa città, arrivando in Consiglio e con 5, 6, 7, 10 nuove localizzazioni da mettere a bando.
Il Consigliere ritiene sia un'anomalia che si voti una delibera finalizzata a fare un bando sul chiosco di Capita che è stato autorizzato in piena campagna elettorale, i cui lavori sono stati fatti tre giorni prima che si votasse, che mi fa pensare che l'autorizzazione sia stata finalizzata all'acquisizione del consenso elettorale.
Il Consigliere Vitale chiede che venga data lettura dei documenti allegati alla proposta.
Il Segretario Generale dà lettura della proposta e dei relativi allegati.
Il Consigliere Puleo ricorda che il PUS non è più in vigore in Sicilia e che si sta emendando una provvedimento che non è più in vigore e ritiene che l'Amministrazione si debba dotare di un nuovo regolamento e chiede all'Arch. Gambadauro di faccia carico di portare avanti l'approvazione del PUDM.
Il Consigliere annuncia voto contrario perché il Consiglio deve operare nell'interesse collettivo e questa amministrazione deve avere la capacità e la lungimiranza di iniziare ad andare oltre perchè solo così Sant'Agata potrà avere uno nuovo sviluppo.
Il Consigliere Reitano afferma di concordare con quanto detto dal Consigliere Puleo, nel senso che l'Amministrazione giustamente deve valutare quello che è meglio per la città, deve mettersi a lavorare, deve sicuramente provvedere a rivedere il regolamento compatibilmente con uno strumento urbanistico, di concordare, in parte, con quanto detto dal consigliere Starvaggi, sulla necessità di verificare ad ampio raggio nuove localizzazioni.
Ma aggiunge di non condividere l'atteggiamento perché se si vuole, effettivamente, collaborare, far sì che questo Paese finalmente possa iniziare a ripartire, non ci si deve fermare alla singola norma o alla scelta politica del momento, poiché la proposta della minoranza non è incompatibile con la proposta di approvazione della modifica del regolamento così come presentata negli uffici, perché siamo sicuri che l'architetto Gambadauro che ha individuato le

aree, così come ha detto il consigliere Vitale, non l'abbia fatto perché un posto gli piace di più rispetto ad un altro ma sulla base di quelle, che in questo momento, sono le esigenze più imminenti della cittadina.
Interviene il Responsabile dell'Area I, chiarisce che relativamente al chiosco di C/da Capita, sono state rilasciate due autorizzazioni provvisorie, una di 20 giorni e una di 59 giorni, così come previsto dal Regolamento, pertanto, vuole tranquillizzare tutti visto che il bando sarà curato nei minimi particolari e d'intesa con l'Amministrazione.
Il Consigliere Reitano precisa di avere massima fiducia e massima stima in tutti gli uffici e soprattutto nell'operato del Dott. Bertolino.
Il Presidente, non registrandosi altri interventi, sottopone a votazione per alzata e seduta la proposta di deliberazione, che viene esitata nel seguente modo:
Presenti: n. 12
Votanti: n. 12
Voti favorevoli: n. 8
Voti contrari: n. 4 (Starvaggi – Puleo – Caruso – Alascia)
Astenuti n. 0
Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la proposta di deliberazione n. 65 del 20.06.2024, così come emendata;

- Vista la Legge n. 142/90 quale risulta recepita dalla L.R. n. 48/91;

- Visto lo Statuto Comunale approvato con Delibera consiliare n. 62 del 06/12/2004 ed entrato in vigore il 10/02/2005;

- Visto l'O.R.EE.LL.;

- Visto l'esito dell'eseguita votazione

DELIBERA

1) **DI APPROVARE** la proposta di deliberazione n. 65 del 20.06.2024, così come emendata, che, unitamente ai pareri su di essa apposti, di cui all'ex art. 53 della Legge 08/06/1990 n. 142 quale risulta recepito con Legge regionale n. 48/1991 art. 1, viene allegata alla presente deliberazione sotto lett. "A" per farne parte integrante e sostanziale.

Il Consigliere Vitale chiede un'inversione del punto n. 15 con il punto n. 2.

Il Presidente, constatato che nessun Consigliere ha chiesto la parola per formulare osservazioni, sottopone a votazione per alzata e seduta la proposta di inversione avanzata dal Consigliere Vitale.

Procedutosi alla votazione, si ottiene il seguente risultato:

Presenti n. 12

Votanti n. 12

Astenuti n. 0

Voti favorevoli n.12

Voti contrari n. 0

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito dell'eseguita votazione

DELIBERA

All'unanimità, di APPROVARE l'inversione del punto n. 15 all'ordine del giorno con il punto n. 2, così come proposto al Consigliere Vitale.

COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO
Provincia di Messina

Ufficio: S.U.A.P.

Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 65 DEL 20-06-2024

Oggetto: Modifica all'art. 3 del regolamento su - Norme e direttive per il commercio su aree pubbliche - di cui alle Delibere di C.C. n10/2008 e n. 20/2010.

Premesso:

che le leggi regionali 18/95, 2/96 e 28/99 emanate dalla Regione Siciliana perseguono il fine di regolamentare le procedure, le modalità, e quant'altro, inerenti al rilascio delle autorizzazioni, per lo svolgimento delle attività previste sulle aree pubbliche, per un miglioramento del servizio stesso;

che con delibera di C.C. n.10 del 18/02/2008 è stato approvato il Regolamento Comunale per il Commercio sulle Aree Pubbliche "Norme e Direttive per il Commercio su Aree Pubbliche" al fine di regolamentare le attività commerciali ricadenti sulle aree pubbliche;
che il suddetto regolamento è stato modificato con delibera di C.C. n.20 del 01/03/2010 avente come oggetto" Norme e Direttive per il commercio su aree pubbliche" Chioschi, vendita settimanale etc;

che il Comune di Sant'Agata di Militello per la sua vocazione turistica, per le sue tradizioni culturali, per la sua posizione geografica si pone come punto di unione tra i numerosi paesi limitrofi e visto il lasso di tempo trascorso dall'approvazione dell'ultimo regolamento in oggetto indicato (2010) si ritiene necessario procedere alle opportune modifiche per garantire servizi in prossimità e/o all'interno di nuove aree urbane;

che a seguito di un incontro tenuto presso i locali comunali giusto verbale del 28/03/2024, che si allega alla presente, si è convenuto di predisporre apposita proposta di adeguamento alle

mutate condizioni di sviluppo del territorio dando mandato al Responsabile dell'Area VI Arch. Carmelo Gambadauro di individuare, dopo attento e approfondito studio di compatibilità urbanistica, la localizzazione di n. 4/5 nuovi chioschi in altrettante zone del perimetro urbano del comune di Sant' Agata di Militello;

che con nota prot.16619 del 10/05/2024 il Responsabile dell'Area VI comunicava la "proposta di localizzazione nuovi chioschi nel perimetro urbano del comune di Sant' Agata di Militello in variazione a quanto deliberato con atto n.20/2010" proponendo, dopo attenta analisi socio economica e di opportunità relative a quanto richiesto e tenuto conto della viabilità dei luoghi e della compatibilità urbanistica nonché della presenza di attività similari, quanto segue:

- La soppressione del chiosco nell' Area in prossimità Agenzia delle Entrate;
- La localizzazione di n. 4 (quattro) nuovi chioschi nelle seguenti aree:

1. Area Villa John Lennon;
2. Area ad Est Asilo Nido Cannamelata;
3. Area rotonda in prossimità della statua di Padre Pio (lato Nord- Ovest)
4. Area zona Pinetina di fronte Villa Falcone- Borsellino.

che l'art.3 del suddetto regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche (Area pubblica per l'esercizio quotidiano dell'attività. Mercatino rionale e chioschi) prevede, alla voce "Chioschi", l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande localizzato in cinque postazioni così ubicate:

1- Area antistante parco degli ulivi
2-Area antistante Campo sportivo "B. Fresina"
3-Area in località Muti – antistante Istituto "Fermi-Sciascia"
4-Area in prossimità Agenzia delle Entrate
5- Sul Viale Regione Siciliana nel tratto tra Via Milazzo e la Rotonda del Viale
6-Area in località zona artigianale ed industriale di località Piana
7-Area nel piazzale antistante il Cimitero (n.2 posteggi)

Esaminata la proposta dell'ufficio e ritenuto di condividerne l'impostazione viste le numerose richieste provenienti da operatori commerciali e cittadini di incrementare il numero di chioschi attualmente previsti nel perimetro urbano di Sant'Agata di Militello favorendo l'apertura di nuove attività che possano creare opportunità di lavoro e occupazione e luoghi di incontro ed aggregazione sociale;

T**utto ciò premesso** e considerato è in tutta conformità ai criteri della vigente normativa in materia e della L.R. 18/95 e s.m.i.

SI PROPONE

1-**di modificare** l 'art. 3 del vigente Regolamento Comunale per il Commercio su Aree pubbliche approvato con delibera di Consiglio Comunale n.20 del 01/03/2010 – giusta nota prot. n. 16619 del 10/05/2024 allegata alla presente, con la soppressione del chiosco nell'Area in prossimità Agenzia delle Entrate e la localizzazione di n.4 chioschi nelle seguenti aree:

1- Area villa John Lennon;
2- Area ad Est Asilo nido Cannamelata;

3- Area rotonda in prossimità della statua di Padre Pio;
4- Area zona Pinetina di fronte Villa Falcone-Borsellino;

2-**Dare atto**, visto quanto sopra, che le modifiche riguarderanno soltanto le postazioni dei chioschi tenendo immutata ogni qualsiasi previsione contenuta nel regolamento di cui alla delibera di C. C. n. 20/2010 ed esattamente:

1- Area antistante parco degli ulivi
2-Area antistante Campo sportivo "B. Fresina"
3-Area in località Muti – antistante Istituto "Fermi-Sciascia"
4- Sul Viale Regione Siciliana nel tratto tra Via Milazzo e la Rotonda del Viale
5-Area in località zona artigianale ed industriale di località Piana
6-Area nel piazzale antistante il Cimitero (n.2 posteggi)
7-Area Villa John Lennon;
8-Area ad Est Asilo Nido Cannamelata;
9-Area rotonda in prossimità della statua di Padre Pio (lato Nord- Ovest)
10-Area zona Pinetina di fronte Villa Falcone- Borsellino.

3-**Dare atto** che la presente proposta non è soggetta a parere di regolarità contabile in quanto non comporta oneri a carico dell'Ente;

PARERI AI SENSI DELL'ART. 53 DELLA LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142 RECEPITO DALL'ART. 1 DELLA LEGGE 11 DICEMBRE 1991, N. 48 E S.M.I. SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 65 DEL 20-06-2024

Parere del Responsabile dell'Area in ordine alla regolarità tecnica

Il Responsabile dell'Area interessata esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Lì, 21-06-2024

F.to Antonino Bertolino

Il presente verbale, salvo ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

IL CONSIGLIERE ANZIANO	IL PRESIDENTE DEL C.C.	IL SEGRETARIO GENERALE
F.to MARZIO POMA	F.to MONICA ALESSANDRA BRANCATELLI	F.to MARIA GABRIELLA CRIMI

Il sottoscritto VICE SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44: è stata pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi dal **04-11-2024** al **19-11-2024**, come previsto dall'art. 11, a seguito degli adempimenti sopra attestati.

E' copia conforme all'originale.

Dalla Residenza Comunale, lì

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Antonino Bertolino

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA IL 14-11-2024

decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. 44/91)

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to CRIMI MARIA GABRIELLA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, lì

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Antonino Bertolino